SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso n. 4/97 - Interventi per la formazione e l'occupazione nel centro nord (POM 940029/I/3) - Annualità 1998.

Avviso n. 5/97 - Azioni innovative per la formazione e l'occupazione nel centro nord (POM 940030/I/3) - Annualità 1998.

Avviso n. 6/97 - Interventi per la riconversione e riqualificazione degli occupati nel centro nord (POM 940032/I/4) - Annualità 1998.

Avviso n. 7/97 - Azioni innovative per la formazione degli occupati nel centro nord (POM 940032/I/4) - Annualità 1998.

Avviso n. 8/97 - Interventi per la formazione e l'occupazione nel Mezzogiorno «Emergenza occupazione Sud» - (POM 940026/I/1) - Annualità 1998.

Avviso n. 9/97 - Azioni innovative per la formazione e l'occupazione nel Mezzogiorno (POM 940028/I/1) - Annualità 1998.

Da 97A5793 a 97A5798

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1997, n 234.

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

ala seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 323 del codice penale

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323 *(Abuso d'ufficio)* — Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

Art 2

Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».

2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3»

3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: «nullo», sono inserite le seguenti: «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero».

Art. 3.

Norma transitoria

1 Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 508)

Presentato dal sen LUBRANO DI RICCO il 23 maggio 1996

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 luglio 1996, con parere della commissione 1ª

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 9, 11, 23, 30 luglio 1996, 11 e 18 settembre 1996

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 18 settembre 1996

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, l'1, 2 ottobre 1996 e approvato l'8 ottobre 1996 in un testo unificato con gli atti numeri 740 (SILIQUINI ed altri), 741 (SCOPELLITI e PELLEGRINO), 826 (SENESE ed altri), 910 (BUCCIERO ed altri), 934 (CALLEGARO e CENTARO), 981 (GASPERINI), 1007 (GRECO)

Camera dei deputati (atto n 2442)

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con parere della commissione I

Esaminato dalla II commissione l'8, 15, 16, 21, 23, 28, 29, 30 gennaio 1997, 19 febbraio 1997, 5, 12, 13 marzo 1997 e 3 aprile 1997

Esaminato in aula il 7, 15 aprile 1997, 26 giugno 1997 e approvato, con modificazioni, il 1° luglio 1997 in un testo unificato con gli atti numeri 110 (SARACENI ed altri), 924 (NOVELLI), 1613 (PISAPIA), 1812 (CAROTTI e MAGGI), 1849 (ANEDDA ed altri), 2640 (BORGHEZIO), 2819 (BOATO e OLIVIERI), 2989 (IZZO Domenico)

Senato della Repubblica (atto n 508/*B*)

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 luglio 1997, con parere della commissione 1ª

Esaminato dalla 2ª commissione il 9 luglio 1997 e approvato il 10 luglio 1997

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note all'art. 2

— Il testo vigente dell'art. 289 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 289 (*Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio*). — 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1. *Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65*.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare».

— Il testo vigente dell'art. 416 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 416 (*Presentazione della richiesta del pubblico ministero*). — 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. *La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3*.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove».

— Il testo vigente dell'art. 555 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 555 (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo *se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero* se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *c), d), f)*.

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio».

Nota all'art. 3

— Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.

97G0269

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 235.

Revisione della composizione dei comitati tributari regionali, nonché istituzione presso il Ministero delle finanze della Consulta tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente disposizioni volte sia alla revisione della composizione dei comitati tributari regionali previsti dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, allo scopo di garantire una adeguata rappresentanza dei contribuenti e di attribuire compiti propositivi ai medesimi comitati sia alla istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Comitati tributari regionali

1. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali. Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione "comitati tributari regionali" contenuta nel presente articolo.

2. I comitati di cui al comma 1:

a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;

b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;

c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.

2-bis Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona. Sono, altresì, componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore regionale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della regione; due rappresentanti delle province; quattro rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede locale; un rappresentante delle associazioni di categoria più rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori.»;

c) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.».

Art 2.

Consulta tributaria

1. Nella legge 29 ottobre 1991, n. 358, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente·

«Art. *8-bis (Consulta tributaria) — 1* È istituita presso il Ministero delle finanze la consulta tributaria che svolge, in ambito nazionale, i compiti consultivi e propositivi previsti dall'articolo 8 per i comitati tributari regionali.

2 La consulta tributaria è presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono componenti di diritto della stessa il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore centrale dell'ufficio per l'informazione del contribuente. Sono altresì componenti, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede nazionale; un rappresentante delle associazioni di categoria più rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del consiglio nazionale del notariato e del consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

— Il testo dell'art 3, comma 134, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 1996, n 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente

«134 Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi

a)-i) (omissis),

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art 8 della legge 29 ottobre 1991, n 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi, istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi»

— Il testo dell'art 8 della legge 29 ottobre 1991, n 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), come modificato dall'art 1 del presente decreto, è il seguente

«Art 8 (Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) — 1 *Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione "comitati tributari regionali" contenuta nel presente articolo*

2 *I comitati di cui al comma 1*

a) *concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali,*

b) *esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti,*

c) *esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria*

2-bis *Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona Sono, altresì, componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore generale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro, un rappresentante della regione, due rappresentanti delle province, quattro rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede locale, un rappresentate delle associazioni di categoria più rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative, un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense, un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori*

3 Il comitato tributario regionale puo assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600 Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a piu posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima *Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto art 32, primo comma, n 5), del decreto n 600 del 1973*»

— Il testo dell'art 3, commi 13, 14, 15 e 16 della citata legge n 662/1996, è il seguente

«13 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi

14 Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti

15 La commissione puo chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione

16 Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente»

Note all'art 1

— Per il testo del citato art 8 della legge n 358/1991 vedi note alle premesse

— Il testo dell'art 32, primo comma, numero 5), del D P R 29 settembre 1973, n 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e il seguente

«Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono

1)-4) *(omissis)*,

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n 141»

Nota all'art 2

— Per il testo del citato art 8 della legge n 358/1991, vedasi note alle premesse

97G0270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 1997, n **236**.

Regolamento concernente l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo p.t. il 22 gennaio 1997, registro n. 1, foglio n. 132, con cui ai sensi dell'articolo 3-*quater* del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è stato provvisoriamente costituito l'organo di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni destinato a svolgere le sue funzioni nelle more dell'adozione del presente regolamento;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Attesa la necessità di emanare il regolamento del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 13 febbraio 1997;

Ritenuto di aderire parzialmente alle osservazioni contenute nel punto *d)* del parere reso dal Consiglio di Stato il 13 febbraio 1997 in quanto i soggetti addetti al servizio per il controllo interno sono chiamati a svolgere compiti diversi da quelli attribuiti agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro che, pertanto, rimangono immutati fino all'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n 59, che dovrà procedere al riordino degli uffici stessi e delle loro competenze secondo i criteri ivi previsti;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota GM/102660/4403/DL/PON dell'8 aprile 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1.

Istituzione del servizio di controllo interno

1. È istituito il servizio di controllo interno sull'attività del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Competenze

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il servizio svolge le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza, la trasparenza e l'economicità della gestione delle risorse nonché l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,

c) stabilisce, annualmente, anche su indicazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i parametri e gli indici di riferimento del controllo dell'attività amministrativa, sentiti il segretario generale e i responsabili degli uffici dirigenziali generali;

d) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa degli uffici centrali e circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione degli uffici ausiliari del Ministro, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n 166, e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

e) svolge accertamenti sugli effetti prodotti dalla normativa regolamentare di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, formulando osservazioni e suggerimenti di modifica per il miglioramento dell'azione amministrativa;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal regolamento.

2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, agli uffici centrali e circoscrizionali del Ministero, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

3. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al segretario generale ed al dirigente generale competente.

Art. 3.

Esercizio del controllo

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, al servizio sono trasmesse le direttive a carattere generale del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con cui sono fissati i programmi, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, i progetti per l'attuazione dei programmi elaborati dagli uffici di livello dirigenziale generale, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale; le relazioni annuali dei direttori generali al Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente; le relazioni della Corte dei conti sull'esito del controllo reativo all'attività del Ministero.

Art. 4.

Provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal servizio:

a) adotta i provvedimenti conseguenti alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, agli obiettivi definiti, ai programmi e alle priorità indicate;

b) modifica o integra gli obiettivi, i programmi, le priorità o le direttive generali;

c) adotta i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in caso di accertata responsabilità dei dirigenti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20.

Art. 5.

Organizzazione del servizio

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana le direttive per l'attività del servizio e per assicurare la collaborazione dell'amministrazione all'attività del servizio stesso.

2. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, composto da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere o fra gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza, e da due membri scelti fra i dirigenti generali del ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che non siano preposti a direzioni generali.

3. I componenti di detto collegio durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Sono assegnati al servizio tre dirigenti del ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche già collocati fuori ruolo o in posizione di comando presso il Ministero stesso, ed un contingente di personale non superiore alle dieci unità appartenenti alle diverse qualifiche.

5. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto. Ai componenti il collegio per il controllo interno e al personale del servizio di cui al comma 4 è riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

6. Al servizio sono assegnati locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento delle funzioni.

Art. 6.

Utilizzazione di esperti

1. Per motivate esigenze e per specifici compiti il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, secondo le modalità e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 18 aprile 1997

Il Ministro MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997
Registro n 5 Poste foglio n 348

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il testo degli articoli 3, 14, 17 e 20 del D Lgs 3 febbraio 1993, n 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n 546, è il seguente

«Art 3 (*Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilità*) — 1 Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite

2 Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati

3 Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi»

«Art 14 (*Indirizzo politico-amministrativo*) — 1 Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art 3, comma 1 A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione,

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati

2 In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi

3 Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri»

«Art 17 (*Funzioni di direzione del dirigente*) — 1 Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art 3

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza,

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale,

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale,

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art 10, la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità,

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi,

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti,

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione,

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici

2 Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordi-

nato agli uffici di livello inferiore, operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art 36 della legge 8 giugno 1990, n 142, nonché all'articolazione delll'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art 10»

«Art 20 (*Verifica dei risultati Responsabilità dirigenziali*) — 1 I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente

2 Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delel risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo

3 Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione

4 I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più, amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati

5 I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6

6 I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n 344, convertito, con modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche

7 All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994 È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni

8 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica ad adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n 400

9 L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione, nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile

10 Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche

11 Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate»

— Il comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

— Il testo dell'art 3-*quater* del D L 12 maggio 1995, n 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n 273, e il seguente

«Art 3-*quater (Servizio di controllo interno)* — 1 Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, come sostituito dall'art 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo

2 Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in posizione di autonomia

3 Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato

4 Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito

5 Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa In particoalre esso

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonche la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro,

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi,

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa

6 Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti

7 I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente geneale competente ed al Ministro»

— Si trascrive il testo del dispositivo del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 2 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo p t il 22 gennaio 1997, registro

n. 1, foglio n. 132, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Parte seconda del 10 febbraio 1997.

«Art. 1 *(Istituzione servizio di controllo interno)*. — È istituito, ai sensi dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, il servizio di controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in posizione di autonomia».

«Art. 2 *(Organizzazione del servizio)*. — 1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio composto da:

a) Del Castillo dott. Ignazio, vice procuratore generale della Corte dei conti per la Toscana, al quale sono attribuite funzioni di presidente;

b) Insinna dott. Antonino, dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

c) Ciocca dott. Ferdinando, dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Con separato provvedimento saranno individuati i dirigenti assegnati al servizio di controllo interno.

3. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte dal personale applicato presso l'ufficio III del Segretariato generale, cui compete l'attività di supporto al servizio di controllo interno, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni, adottato con decreto 4 settembre 1996, n. 537.

4. Gli incarichi di cui al presente decreto sono attribuiti senza onere per lo Stato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Si trascrive il testo del dispositivo del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo p.t., registro n. 2, foglio n. 117, il 4 marzo 1997, concernente la sostituzione di un membro del collegio preposto alla direzione del servizio di controllo interno.

«Art. 1. — L'ing. Francesco Avanzi, dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è chiamato a far parte, in qualità di membro, del collegio preposto alla direzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— L'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 13. — 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione, politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166, così recita:

«Art. 1 *(Uffici ausiliari)*. — 1. Il Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare, dell'ufficio stampa. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

2. Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro può avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 20, comma 9, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

97G0268

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 maggio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che demanda al Ministro della sanità l'individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e delle relative tariffe, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1995, recante i «Criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996;

Ritenuto di modificare l'elenco delle prestazioni erogabili per le voci relative alla «biopsia della portio» ed alla «colposcopia», sulla base delle segnalazioni delle società scientifiche di settore;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 dicembre 1996, sulle modifiche al nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 aprile 1997;

Decreta.

Art. 1.

L'allegato 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1996 è modificato come di seguito riportato:

Al codice 67.19.1 la descrizione della prestazione «biopsia della portio», con tariffe di L. 52.800, è modificata in «biopsia mirata della portio a guida colposcopica - Biopsia di una o più sedi», rimanendo invariata la tariffa, è inserito il codice 70 21 che identifica la prestazione «colposcopia» con la tariffa di L. 20 800.

L'allegato 3 al decreto ministeriale 22 luglio 1996 è modificato nella parte relativa alle prestazioni della branca ostetricia e ginecologia come segue:

Al codice 67.19.1 la descrizione della prestazione «biopsia della portio» è modificata in «biopsia mirata della portio a guida colposcopica - Biopsia di una o più sedi»,

dopo il codice 70.11 1 è inserito il codice 70.21 che identifica la prestazione «colposcopia».

Roma, 13 maggio 1997

Il Ministro· BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1997
Registro n 1 Sanità foglio n 262

97A5895

DECRETO 4 luglio 1997

Autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 20 febbraio 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 19 giugno 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta·

Art 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il blocco operatorio del reparto di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 3

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ponzio dott Federico, primario della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino,

Barile dott Carlo, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino,

Pegoraro dott Marco, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino,

Bretto dott. Piero, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Buzzacchino dott. Aldo, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Merlo dott Maurizio, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Nessi dott. Franco, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino,

Conforti dott. Massimo, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Verri dott Aldo, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Violato dott.ssa Fiorella, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Gaia dott Silvio, aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Leotta dott. Luigi, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Musso dott. Luca, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Capaldi dott. Giacomo, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Castagno dott. Pier Luigi, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 luglio 1997

Il dirigente generale. D'ARI

97A5896

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 1997

Termini e modalità per la consegna all'amministrazione finanziaria, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, dei centri autorizzati di assistenza alle imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste, contenenti il mod. 730-1, presentato nell'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilità per i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 78, commi da 1 a 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto inoltre l'art. 78, comma 13-*bis*, della già citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la possibilità, per i centri autorizzati di assistenza fiscale e per i centri autorizzati di assistenza alle imprese, che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *q)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale è stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, con il quale sono stati approvati i modd. 730 e la busta per la consegna del modello 730-1 da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, con la quale si dispone che ciascun contribuente può destinare una quota pari al quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Considerato che devono essere stabilite le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *q)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, consegnano i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno 1997 dagli assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod.730-3, nonché le buste, contenenti il mod. 730-1, e la scheda per la determinazione del quattro per mille dell'Irpef al centro di servizio o, se questo non è ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale.

2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome

ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichiaranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale

3. I centri autorizzati di assistenza fiscale, organizzati con uffici periferici, possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non è stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna e che sarà interessato dalle operazioni di cui all'art 4

Art 2.

1. I supporti magnetici devono essere predisposti e confezionati secondo le modalità previste dall'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, così come modificate ed integrate dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, e le specificazioni contenute nella circolare del Ministero delle finanze n. 70/E del 7 marzo 1997.

2. Per la consegna dei supporti magnetici i centri autorizzati di assistenza fiscale possono effettuare più forniture. Ogni singola fornitura deve essere costituita da supporti dello stesso tipo, dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e deve essere predisposta utilizzando al massimo la capacità di riempimento di ciascun supporto; le forniture costituite da dischetti magnetici non possono essere formate da più di cinquanta unità per singola fornitura; le forniture devono essere identificate da un numero progressivo da riportare sia sulla etichetta esterna dei supporti magnetici, prevista dal suddetto allegato *C*, sia sugli elenchi nominativi di cui al comma 2 del precedente art. 1, nonché sulla bolla di consegna di cui al comma 5 del presente articolo

3. Per i centri autorizzati di assistenza fiscale, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3 del precedente art 1, l'etichetta esterna dei supporti magnetici deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna. Qualora detti centri siano organizzati con due o più strutture decentrate nell'ambito di una stessa provincia, le forniture dei supporti magnetici devono essere contrassegnate con numerazione progressiva unica nell'ambito di tale provincia.

4. Le buste contenenti i modelli 730-1 e le eventuali schede per la determinazione del quattro per mille dell'Irpef devono essere consegnate raggruppate in pacchi da 200 Su ciascun pacco deve essere apposta la dicitura «Mod 730-1 redditi 1996» e devono essere indicati il codice identificativo (numero di iscrizione all'albo), la denominazione e l'eventuale ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna, nonché il numero progressivo della fornitura e il numero progressivo del pacco nell'ambito della fornitura stessa.

5. I supporti magnetici e i relativi pacchi di buste, nonché gli elenchi nominativi, devono essere consegnati con apposita bolla di consegna, redatta in triplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*

Art. 3.

1. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

2. Le dichiarazioni dei redditi mod 730 e i relativi prospetti di liquidazione, che l'Amministrazione finanziaria può richiedere a norma dell'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n 395, devono essere trasmessi o esibiti dai centri autorizzati, anche in copia, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche, di cui all'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, così come modificate ed integrate dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche suddette, l'Amministrazione finanziaria richiede la sostituzione dell'intera fornitura.

3. I centri autorizzati interessati devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 5.

1. Ai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese che, ai sensi del comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, si applicano le medesime disposizioni previste negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: VISCO

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730 PREDISPOSTI DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI, DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE E DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI DI IMPOSTA.

MITTENTE ANNO DI IMPOSTA 1 9 9 _

C.A.A.F.	CODICE FISCALE	IDENTIFICATIVO CAAF
	DENOMINAZIONE	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV
	INDIRIZZO	C.A.P
UFFICIO PERIFERICO DEL C.A.A.F.	COMUNE	PROV.
	INDIRIZZO	C.A.P

DESCRIZIONE FORNITURA

N PROGRESSIVO DELLA FORNITURA [ ]

[ ] Barrare la casella se la fornitura è relativa a modelli 730 elaborati in regime convenzionale (art 78, comma 13-bis, legge 30 dicembre 1991, n 413)

N SUPPORTI — DISCHETTI [ ] — NASTRI A CARTUCCIA [ ]

N DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA FORNITURA [ ] — N ELENCHI NOMINATIVI [ ]

N PACCHI BUSTE MOD 730-1 [ ] — N BUSTE MOD 730-1 [ ]

DATA ______ COGNOME, NOME E FIRMA DELL'INCARICATO DEL C A A F ______

PER RICEVUTA

IL CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ______

DATA ______ TIMBRO FIRMA ______

97A5918

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1997 è pari a 41.065 miliardi,

Decreta:

Per il 31 luglio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 ottobre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 luglio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

p. *Il direttore generale* LA VIA

97A5958

DECRETO 23 luglio 1997

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1997 è pari a 41.065 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 gennaio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 luglio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

p. *Il direttore generale* LA VIA

97A5959

DECRETO 23 luglio 1997

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1997 è pari a 41.065 miliardi,

Decreta:

Per il 31 luglio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 luglio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 luglio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A5960

DECRETO 23 luglio 1997

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 7 luglio 1997 che hanno disposto per il 15 luglio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento,

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi,

Decreta.

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,40 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,88 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 94,05 per i B.O.T. a trecenosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 56.076.424.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 140.593.622.000 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 15 gennaio 1998 e a L. 268.372.207.500 per i titoli a trecenosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,04 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,19 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 92,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A5961

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 giugno 1997

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996,

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative,

Decreta:

Le società cooperative edilizie di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) società cooperativa edilizia Andromeda, con sede in Surgo - Giorgilorio, costituita per rogito notaio Giuseppe Salvi in data 26 novembre 1990, repertorio n. 5885, tribunale di Lecce, registro imprese 14849, posizione B U S C. n. 3094/254380;

2) società cooperativa edilizia Consorzio regionale per l'edilizia cooperativa, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Domenico Mancuso in data 24 agosto 1978, repertorio n 122894, tribunale di Lecce, registro imprese 4818, posizione B.U S.C. numero 1515/162362;

3) società cooperativa edilizia Altair, con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Mario Amato in data 18 settembre 1958, repertorio n. 8491, tribunale di Lecce, registro imprese 2162, posizione B.U.S C. n. 163/66474.

Lecce, 27 giugno 1997

Il direttore FOLDA

97A5850

DECRETO 30 giugno 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Caimano a r.l.», in Foligno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n 400 del 17 luglio 1975

1) società cooperativa edilizia «Caimano a r.l.», con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Clerico Luciano in data 14 novembre 1978, repertorio n. 6780, iscritta al n. 7322 del registro società del tribunale di Perugia, B.U.S C. n 1455/165011.

Perugia, 30 giugno 1997

Il direttore DE VECCHI

97A5851

DECRETO 1° luglio 1997

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agrotrasform», in Morano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Agrotrasform», con sede in Morano Calabro, costituita in data 6 marzo 1987 con atto notaio Maria Ferrari Graziadio, repertorio n. 58905, registro società n. 1624, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2809/228987.

Cosenza, 1° luglio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5852

DECRETO 1° luglio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «London», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «London», con sede in Cosenza, costituita in data 3 dicembre 1981 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 1862, registro società n. 3526, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1996/188811.

Cosenza, 1° luglio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5853

DECRETO 1° luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Comune», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Comune», con sede in Corigliano Calabro, costituita in data 6 maggio 1977 con atto notaio Pasquale Cimino, repertorio n. 125727, registro società n. 883, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 1550/158016.

Cosenza, 1° luglio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5854

DECRETO 1° luglio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Conca d'Oro», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Conca d'Oro», con sede in Cosenza, costituita in data 30 luglio 1974 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 1273, registro società n. 2281, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1349/134090.

Cosenza, 1° luglio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A5855

DECRETO 1° luglio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Case economiche mutilati Vincenzo Forte medaglia d'oro», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

societa cooperativa edilizia «Case economiche mutilati Vincenzo Forte medaglia d'oro», con sede in Cosenza, costituita in data 12 novembre 1946 con atto notaio Luigi Goffredo, registro società n. 7-18, tribunale di Cosenza, posizione B.U S.C. n 13/39470.

Cosenza, 1° luglio 1997

Il direttore TRAPUZZANO

97A5856

DECRETO 4 luglio 1997

Annullamento del decreto ministeriale 12 aprile 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «E.D.P. Marche a r.l.», in Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1997 con il quale la società cooperativa «E.D P. Marche a r.l.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sergio Spurio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 giugno 1997, con la quale il tribunale di Ascoli Piceno ha comunicato che con sentenza del 25 novembre 1996 la cooperativa di cui trattasi è stata dichiarata fallita,

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 aprile 1997 con il quale la società cooperativa «E.D.P Marche a r.l.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio Pietro Caserta in data 11 aprile 1987, rep. n. 17885, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sergio Spurio, è annullato.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale DI IORIO

97A5920

DECRETO 10 luglio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pausolano» a r.l., in Corridonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che precede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale e che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte,

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depos-

tato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di svolgimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato, agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa edilizia «Pausolano» a r.l., con sede in Corridonia, via Pausola, 105, costituitasi in data 26 febbraio 1991 con atto a rogito notaio dott Giuseppe Belogi, iscritta presso il tribunale di Macerata al numero d'ordine 1179, al numero registro società 9188, è, a far data dal presente decreto, sciolta, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 10 luglio 1997

Il direttore. FORMENTINI

97A5857

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 luglio 1997.

Riconoscimento della camera di commercio italiana a Smirne quale camera di commercio italiana all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Considerato che la camera di commercio italiana a Smirne, fondata il 1° giugno 1994, ha chiesto, secondo quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia ad Ankara con telespresso n 417 del 20 febbraio 1997, di ottenere il suddetto riconoscimento ed ha dimostrato di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni;

Considerato che lo statuto della citata camera deliberato il 1° giugno 1994 è conforme alla norma dell'art. 3 della legge summenzionata;

D'intesa con il Ministero degli affari esteri che si è espresso con telex n. 6711 del 6 maggio 1997;

Decreta:

La succitata camera viene riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1997

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

97A5860

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1997

Attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario,

Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995;

Vista la direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 che detta norme sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per «veicolo» ogni veicolo quale definito all'articolo 2 del decreo ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE.

Art. 2.

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi:

il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo;

l'immatricolazione o la messa in circolazione di un veicolo;

se il veicolo, per quanto attiene la protezione degli occupanti in caso di urto frontale, è conforme alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998 non sarà più possibile rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE e sarà possibile rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, se non saranno rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.

3. Il precedente comma 2 non si applica ai tipi di veicolo omologati anteriormente al 1° ottobre 1998.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2003 non saranno più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, ai fini dell'art. 7, comma primo, dello stesso decreto se non saranno rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto ivi comprese quelle di cui ai punti 3.2.1.2 e 3 2.1.3 dell'allegato II, e, in conformità a quanto stabilito nel sopracitato decreto 8 maggio 1995, sarà possibile rifiutare la vendita, la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un valido certificato di conformità.

Art 3.

La tabella della parte I dell'allegato IV al decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE è integrata con l'inserimento della voce 53) Resistenza all'urto frontale, con l'inserimento del numero della direttiva 96/79/CE, con la annotazione del riferimento alla Gazzetta Ufficiale CE L 18 del 21 gennaio 1997 e inserendo la crocetta di applicazione in corrispondenza della colonna M1

Art 4.

I documenti.

Allegato I. Disposizioni amministrative per l'omologazione di un tipo di veicolo

1. Domanda di omologazione CE
2. Rilascio dell'omologazione CE
3. Modifica del tipo e delle omologazioni
4. Conformità della produzione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione CE.

Allegato II· Requisiti tecnici

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Requisiti

Appendice 1: Procedura di prova

Appendice 2: Determinazione dei criteri di prestazione

Appendice 3. Sistemazione ed installazione dei manichini e regolazione dei sistemi di ritenuta

Appendice 4: Procedura di prova con carrello

Appendice 5. Metodo di misura da impiegare nelle prove: strumenti

Appendice 6: Definizione di barriera deformabile

Appendice 7: Procedura di certificazione della gamba del piede del manichino

fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 luglio 1997

Il Ministro BURLANDO

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, le domande di omologazione CE di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale, devono essere presentate dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

1.4. Il costruttore ha il diritto di presentare eventuali dati e risultati delle prove svolte che consentano di stabilire con sufficiente sicurezza che è possibile soddisfare i requisiti previsti.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. Se sono soddisfatti i requisiti applicabili, l'omologazione CE è rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 ed eventualmente dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo

2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la conformità del veicolo ai requisiti della presente direttiva, si tengono in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

3.2 Le modifiche del veicolo che incidono sulla forma generale della sua struttura e/o comportano un aumento della massa superiore all'8 % e che, secondo il servizio tecnico potrebbero avere notevoli ripercussioni sui risultati delle prove, implicano la ripetizione della prova descritta nell'appendice 1 dell'allegato II.

3.3 Se le modifiche riguardano unicamente le finiture interne, la differenza della massa non supera l'8 % e il numero dei sedili anteriori inizialmente previsti per il veicolo non è cambiato, si effettuano le seguenti prove:

3.3.1. la prova semplificata descritta nell'appendice 4 dell'allegato II, e/o

3.3.2. una prova parziale, definita dal servizio tecnico in funzione delle modifiche effettuate.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

Scheda informativa n. ...,

in base all'allegato I della direttiva 70/156/CEE([1]) relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere presentate in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4 Categoria del veicolo ([c]):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio.

1 Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.6 Posizione e disposizione del motore:

2. Masse e dimensioni ([e]) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.2. Per telaio carrozzato:

2.4.2.1. Lunghezza ([j]):

2.4.2.2. Larghezza ([k]):

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):

2.4.2.7. Distanza fra gli assi:

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) ([o]) (massima e minima per ciascuna versione):

2.6.1 Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ciascuna versione):

7. Dispositivo di sterzo

7.2. Meccanismo e comando:

7.2.6. Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando dello sterzo:

([1]) I numeri delle voci e le note in calce della presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

9. Carrozzeria

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.10. Finiture interne:

9.10.3. Sedili:

9.10.3.1. Numero:

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (*):

9.10.3.5.1. Sedile del conducente:

9.10.3.6. Angolo di progetto dello schienale:

9.10.3.6.1. Sedile del conducente:

9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere (*):

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile:

9.10.3.7.1. Sedile del conducente

in senso orizzontale in senso verticale

9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere (*)

in senso orizzontale in senso verticale

9.12. Cinture di sicurezza o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché dei sedili sui quali possono essere usati:

(A = sedile destro, C = sedile centrale, L = sedile sinistro)

A/C/L	Marchio completo di omologazione CE	Eventuale variante
	Prima fila di sedili Seconda fila di sedili, ecc. Opzioni supplementari (ad esempio: sedile con regolazione in altezza, dispositivi di precaricamento, ecc.)	

9.12.2. Presenza di airbag in corrispondenza dei posti a sedere anteriori:

— lato conducente sì/no (¹)

— lato passeggero sì/no (¹)

— centrale sì/no (¹)

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della conformità alla direttiva 76/115/CEE modificata (cioè numero di omologazione o verbale di prova) (**):

Data, documento

(*) Soltanto il sedile del passeggero anteriore.

(**) Soltanto i sedili ai posti laterali anteriori.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Denominazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) ai sensi della direttiva . . / . . /CE, modificata da ultimo dalla direttiva . . / . . /CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione: ...

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore).

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: (vedi addendum)

6. Luogo:

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad esempio: ABC??123???).

(3) Vedi definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

- Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

relativa all'omologazione di un veicolo ai sensi della direttiva . . /. . /CE

1. Altre informazioni

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali:

1.2. Descrizione del sistema di protezione montato all'interno dell'abitacolo:

1.3. Descrizione dell'assetto o delle finiture interni che possono incidere sulle prove:

1.4. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale (1)

1.5. Trazione: ruote anteriori, ruote posteriori (1)

1.6. Massa del veicolo sottoposto alle prove:

Asse anteriore:

Asse posteriore:

Totale:

5. Osservazioni: (ad esempio. valido per veicoli con guida a sinistra e guida a destra)

6. Presenza di airbag in corrispondenza dei posti a sedere anteriori.

— lato conducente sì/no (1)

— lato passeggero sì/no (1)

— centrale sì/no (1)

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva si applica ai veicoli a motore della categoria M_1 la cui massa massima autorizzata non e superiore a 2,5 t, ad eccezione dei veicoli costruiti in più fasi e prodotti in quantitativi non superiori a quelli fissati per le piccole serie. I veicoli più pesanti e i veicoli costruiti in piu fasi possono essere omologati su richiesta del costruttore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

2.1. «sistema di protezione»: i dispositivi o le finiture interne destinati a trattenere gli occupanti e ad assicurare la conformità con le prescrizioni stabilite al punto 3 che segue;

2.2. «tipo di sistema di protezione»: una categoria di dispositivi di protezione che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:

— la tecnologia;

— la geometria;

— i materiali;

2.3. «larghezza del veicolo»: la distanza tra due piani paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo, che toccano il veicolo da ambedue le parti di quest'ultimo piano, escludendo gli specchi laterali, le luci di posizione laterali, le valvole di pressione dell'aria, gli indicatori di direzione, le luci di posizione, i parafanghi flessibili e la zona bassa del fianco del pneumatico immediatamente sopra il punto di contatto a terra,

2.4 «sovrapposizione»: la percentuale della larghezza del veicolo direttamente allineata con la parte anteriore della barriera;

2.5. «parte anteriore deformabile della barriera»: una parte da sottoporre all'urto montata sul lato anteriore di un blocco rigido;

2.6. «tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

2.6.1. la lunghezza e la larghezza del veicolo, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;

2.6.2. la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al piano trasversale che passa per il punto «R» del sedile del conducente, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;

2.6.3. le linee e le dimensioni interne dell'abitacolo e il tipo di sistema di protezione, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;

2.6.4. la posizione (anteriore, posteriore o centrale) e l'orientamento (trasversale o longitudinale) del motore;

2.6.5. la massa, nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritto dalla presente direttiva;

2.6.6. le finiture interne o gli accessori opzionali forniti dal costruttore, nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dalla presente direttiva;

2.7. «abitacolo»: lo spazio destinato agli occupanti e compreso tra il tetto, il pavimento, le pareti laterali, le porte, i vetri esterni, la paratia anteriore e il piano della paratia posteriore oppure il piano di appoggio dello schienale dei sedili posteriori;

2.8. «punto R»: il punto di riferimento indicato dal costruttore per ciascun sedile in relazione alla struttura del veicolo;

2.9. «punto H» il punto di riferimento determinato per ciascun sedile dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2.10. «massa del veicolo a vuoto» la massa del veicolo in ordine di marcia, senza occupanti nè carico, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se questi ultimi fanno parte dell'attrezzatura fornita normalmente dal costruttore del veicolo);

2.11. «airbag»: dispositivo installato per completare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta nei veicoli a motore, cioè i sistemi che in caso di urto grave del veicolo dispiegano automaticamente una struttura flessibile destinata a limitare, mediante compressione del gas in essa contenuto, la gravità dei contatti di una o più parti del corpo di un occupante del veicolo con l'interno dell'abitacolo.

3. REQUISITI

3.1. Requisiti generali validi per tutte le prove

3.1.1. Il punto «H» di ciascun sedile è determinato in base alla procedura descritta all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

3.2. Specifiche

3.2.1. I criteri di prestazione registrati in conformità con l'appendice 5 nei manichini collocati sui sedili anteriori laterali devono soddisfare le seguenti condizioni

3.2.1.1. il criterio di prestazione della testa (HPC) non deve superare 1 000 e l'accelerazione risultante della testa non deve superare 80 g per più di 3 millisecondi. Quest'ultimo criterio corrisponde ad un calcolo cumulativo che esclude il movimento di rimbalzo della testa.

3.2.1.2. i criteri di lesione del collo (NIC) non devono superare i valori indicati nelle figure 1 e 2 del presente allegato([1]);

3.2.1.3. il momento flettente del collo intorno all'asse y non deve superare 57 Nm in estensione([1]);

3.2.1.4. il criterio di schiacciamento del torace (TCC) non deve superare 50 mm;

3.2.1.5. il criterio di viscosità (V*C) del torace non deve superare 1,0 m/s.

3.2.1.6. il criterio di forza sul femore (FFC) non deve superare il criterio di prestazione forza-tempo di cui alla figura 3;

3.2.1.7. il criterio di forza di compressione sulla tibia (TCFC) non deve superare 8 kN;

3.2.1.8. l'indice della tibia (TI), misurato al vertice e alla base di ciascuna tibia, non deve superare 1,3 in nessuna posizione;

3.2.1.9. lo scorrimento della rotula non deve superare 15 mm.

3.2.2. lo spostamento residuo del volante, misurato al centro del vertice della colonna dello sterzo, non deve superare 80 mm in direzione verticale nè 100 mm in direzione orizzontale verso il retro;

3.2.3. durante la prova le porte non devono aprirsi;

3.2.4. durante la prova, i sistemi di bloccaggio delle porte anteriori non devono bloccarsi;

3.2.5. dopo l'urto, deve essere possibile senza l'uso di attrezzi, ad eccezione degli attrezzi necessari al mantenimento del o dei manichini nella posizione adeguata:

3.2.5.1. aprire almeno una porta, se esiste, per ciascuna fila di sedili e, nel caso non vi sia la porta, spostare i sedili o reclinare gli schienali nella misura necessaria per evacuare tutti gli occupanti; ciò si applica tuttavia unicamente ai veicoli dotati di tetto rigido;

3.2.5.2. liberare i manichini dal sistema di ritenuta che, quando è bloccato, deve potersi aprire esercitando una pressione massima di 60 N sul centro del pulsante di apertura;

3.2.5.3. estrarre i manichini dal veicolo senza procedere a regolazione del sedile;

([1]) Fino alla data indicata nell'articolo 2, comma 4, i valori indicati per il collo non costituiranno un criterio determinante per l'omologazione. I risultati ottenuti saranno iscritti nel verbale di prova e registrati dall'autorità preposta all'omologazione. Dopo tale data i valori indicati in questo punto costituiranno criteri determinanti per l'omologazione, a meno che o fintantoché altri valori non siano adottati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4, lettera c).

3.2.6. nel caso di un veicolo alimentato con carburante liquido, è consentita unicamente una leggera perdita di liquido da tutto il circuito del carburante all'atto dell'urto o dopo l'urto. Se dopo l'urto la perdita di carburante liquido da una parte qualsiasi del circuito del carburante continua, essa non deve superare 5×10^{-4} kg/s. Se il carburante si mescola con liquidi provenienti da altri sistemi e se i vari liquidi non possono essere facilmente separati e individuati, si deve tener conto di tutti i liquidi raccolti per valutare l'entità della perdita.

Figura 1

Criterio di trazione sul collo

Figura 2

Criterio di forza trasversale sul collo

Figura 3

Criterio di forza sul femore

Appendice 1

PROCEDURA DI PROVA

1. INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL VEICOLO

1.1. **Terreno di prova**

Il luogo dove verrà effettuata la prova deve essere sufficientemente ampio per accogliere la pista di lancio dei veicoli, la barriera e l'attrezzatura tecnica necessarie per la prova. La parte finale della pista, almeno 5 m prima della barriera, deve essere orizzontale, piana e uniforme.

1.2. **Barriera**

Il lato anteriore della barriera è costituito da una struttura deformabile quale definita all'appendice 6 del presente allegato. Il lato anteriore della struttura deformabile deve essere perpendicolare, con una tolleranza di ±1° alla traiettoria del veicolo di prova. La barriera deve essere fissata a una massa non inferiore a 7×10^4 kg, il cui lato anteriore deve essere verticale con una tolleranza di ±1°. Questa massa deve essere ancorata al suolo o collocata sul suolo facendo uso, se necessario, di altri dispositivi supplementari di arresto per limitarne lo spostamento.

1.3. Orientamento della barriera

La barriera deve essere orientata in modo che il primo contatto del veicolo con la barriera avvenga sul lato della colonna dello sterzo. Se la prova può essere effettuata con un veicolo con guida a destra o con guida a sinistra, la prova deve essere eseguita in base all'orientamento meno favorevole, determinato dal servizio tecnico incaricato delle prove.

1.3.1. *Allineamento del veicolo alla barriera*

40% ±20 mm della larghezza del veicolo deve sovrapporsi alla parte anteriore della barriera.

1.4. Condizioni del veicolo

1.4.1. *Specifica generale*

Il veicolo sottoposto a prova deve essere rappresentativo della produzione di serie e deve comprendere l'attrezzatura normalmente fornita e trovarsi nell'ordine di marcia normale. Alcuni componenti possono essere sostituiti da masse equivalenti qualora la sostituzione non abbia effetti significativi sui risultati delle misurazioni di cui al punto 6.

1.4.2. *Massa del veicolo*

1.4.2.1. La massa del veicolo sottoposto alla prova deve essere la massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia;

1.4.2.2. il serbatoio del carburante deve essere riempito con acqua almeno fino al 90% della massa di un serbatoio pieno specificata dal costruttore, con una tolleranza di ±1%;

1.4.2.3. tutti gli altri circuiti (liquido dei freni, liquido di raffreddamento, ecc.) possono essere vuoti e in questo caso la massa dei liquidi deve essere compensata;

1.4.2.4. se la massa degli apparecchi di misura montati sul veicolo è superiore ai 25 kg autorizzati, essa può essere compensata mediante riduzione di peso che non abbiano un effetto significativo sui risultati ottenuti secondo le disposizioni di cui al punto 6;

1.4.2.5. la massa degli apparecchi di misura non deve modificare il carico di riferimento degli assi di oltre il 5% e di oltre 20 kg;

1.4.2.6. la massa del veicolo definita al punto 1.4.2.1 deve essere indicata nel verbale.

1.4.3. *Abitacolo*

1.4.3.1. Posizione del volante

Se è regolabile, il volante deve essere sistemato nella posizione normale indicata dal costruttore o, in mancanza di istruzioni, nella posizione intermedia della gamma di regolazioni consentite. Al termine della corsa, il volante viene lasciato libero con le razze nella posizione che, secondo il costruttore, corrisponde alla direzione rettilinea del veicolo.

1.4.3.2. Vetri

I vetri mobili del veicolo devono essere chiusi. Ai fini delle misurazioni da effettuare durante le prove e con l'accordo del costruttore, i vetri possono essere abbassati, a condizione che la manovella si trovi nella posizione corrispondente a quella di chiusura.

1.4.3.3. Leva del cambio

La leva del cambio deve essere in folle.

1.4.3.4. Pedali

I pedali devono essere in posizione di riposo. Se regolabili, essi devono essere collocati nella posizione mediana di regolazione, in mancanza di una posizione indicata da parte del costruttore.

1.4.3.5. Porte

Le porte devono essere chiuse ma non bloccate.

1.4.3.6. *Tettuccio apribile*

Se il veicolo è munito di un tettuccio apribile o amovibile, questo deve trovarsi nel punto previsto, in posizione chiusa. Ai fini delle misurazioni da effettuare durante le prove e con l'accordo del costruttore, il tettuccio può essere aperto.

1.4.3.7. Alette parasole

Le alette parasole devono essere ripiegate.

1.4.3.8. Retrovisore

Lo specchietto retrovisore interno deve trovarsi nella posizione normale di utilizzazione.

1.4.3.9. Braccioli

Se sono mobili, i braccioli anteriori e posteriori devono essere abbassati, a meno che ciò non sia possibile a causa della posizione dei manichini all'interno del veicolo.

1.4.3.10. Poggiatesta

I poggiatesta regolabili in altezza devono trovarsi nella posizione più alta.

1.4.3.11. Sedili

1.4.3.11.1. Posizione dei sedili anteriori

I sedili regolabili longitudinalmente devono essere sistemati in modo che il punto «H» (vedi punto 3.1.1) si trovi nella posizione intermedia di regolazione o nella posizione di bloccaggio più prossima a quella intermedia; se sono regolabili in altezza in maniera indipendente, devono essere posizionati all'altezza definita dal costruttore.

Per i sedili a panchina, si deve fare riferimento al punto «H» del posto del conducente.

1.4.3.11.2. Posizione dello schienale dei sedili anteriori

Se è regolabile, lo schienale deve essere regolato in modo che l'inclinazione del tronco del manichino sia il più possibile prossima a quella di utilizzazione normale raccomandata dal costruttore o, in mancanza di istruzioni speciali da parte di quest'ultimo, in modo che abbiano un'inclinazione di 25° all'indietro rispetto alla verticale.

1.4.3.11.3. Sedili posteriori

Se sono regolabili, i sedili posteriori o i sedili a panchina posteriori devono essere sistemati nella posizione più arretrata.

2. MANICHINI

2.1. Sedili anteriori

2.1.1. Un manichino corrispondente alle specifiche di Hybrid III[1], munito di una caviglia a 45°, regolato in conformità delle relative prescrizioni, deve essere collocato su ciascuno dei sedili anteriori laterali, conformemente alle condizioni stabilite all'appendice 3. Per registrare i dati necessari a determinare i criteri di prestazione, il manichino deve essere equipaggiato con gli apparecchi di misura corrispondenti alle prescrizioni dell'appendice 5. La caviglia del manichino sarà sottoposta a procedure di certificazione conformemente all'appendice 7 del presente allegato.

2.1.2. Il veicolo sottoposto alla prova deve essere dotato dei sistemi di ritenuta forniti dal costruttore.

[1] Le specifiche tecniche e i disegni particolareggiati di Hybrid III, le cui dimensioni principali riproducono il 50 percentile maschile negli USA, e le specifiche di regolazione per questa prova sono depositati presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite e possono essere consultati presso il segretariato della Commissione economica per l'Europa, Palazzo delle Nazioni, Ginevra, Svizzera.

3. PROPULSIONE E TRAIETTORIA DEL VEICOLO

3.1. Il sistema di propulsione del veicolo può essere costituito dal suo motore o da un altro dispositivo di propulsione.

3.2. Al momento dell'urto, il veicolo non deve più essere soggetto all'azione di un qualsiasi dispositivo di sterzo o di propulsione esterna.

3.3. La traiettoria del veicolo deve soddisfare i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3.1.

4. VELOCITÀ DI PROVA

La velocità del veicolo al momento dell'urto deve essere di 56-0+1 km/h. Tuttavia, se la prova e stata effettuata ad una velocità superiore e il veicolo è risultato conforme alle prescrizioni, la prova e considerata soddisfacente.

5. MISURAZIONI DA EFFETTUARE CON IL MANICHINO COLLOCATO SUI SEDILI ANTERIORI

5.1. Tutte le misurazioni necessarie per verificare i criteri di prestazione devono essere effettuate con i sistemi di misura corrispondenti alle specifiche dell'appendice 5.

5.2. I vari parametri devono essere registrati mediante canali dati indipendenti, corrispondenti alle seguenti classi di frequenza del canale (CFC).

5.2.1. *Misurazioni all'interno della testa del manichino*

L'accelerazione (a) riferita al centro di gravità è calcolata a partire dalle componenti triassiali dell'accelerazione, misurata con una CFC di 1 000.

5.2.2. *Misurazioni all'interno del collo del manichino*

5.2.2.1. La forza di trazione assiale e la forza di taglio perpendicolare all'interfaccia collo/testa devono essere misurate con una CFC di 1 000.

5.2.2.2. Il momento flettente su un asse laterale all'interfaccia collo/testa deve essere misurato con una CFC di 600.

5.2.3. *Misurazioni all'interno del torace del manichino*

La deformazione del torace fra lo sterno e la colonna vertebrale deve essere misurata con una CFC di 180.

5.2.4. *Misurazioni all'interno del femore e della tibia del manichino*

5.2.4.1. La forza di compressione assiale e i momenti flettenti devono essere misurati con una CFC di 600.

5.2.4.2. Lo spostamento della tibia rispetto al femore è misurato a livello dell'articolazione del ginocchio con una CFC di 180.

6. MISURAZIONI DA ESEGUIRE SUL VEICOLO

6.1. Per poter eseguire la prova semplificata descritta nell'appendice 4, la curva di variazione della decelerazione del veicolo in funzione del tempo deve essere determinata in base ai valori indicati dagli accelerometri longitudinali installati sulla base del montante «B» sul lato del veicolo che deve subire l'urto, con una CFC di 180 e mediante canali dati conformi ai requisiti di cui all'appendice 5.

6.2. La curva di variazione della velocità in funzione del tempo da utilizzare nella procedura di prova descritta nell'appendice 4 è ottenuta con l'accelerometro longitudinale installato sul montante «B», sul lato del veicolo che deve subire l'urto.

Appendice 2

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRESTAZIONE

1. CRITERIO DI PRESTAZIONE DELLA TESTA (HPC)

1.1. Questo criterio è considerato soddisfatto se, durante la prova, la testa non viene in contatto con nessuna componente del veicolo.

1.2. In caso contrario, si calcola il valore dell'HPC sulla base dell'accelerazione (a), misurata conformemente al punto 5.2.1 dell'appendice 1 del presente allegato, mediante la seguente espressione:

$$HPC = (t_2-t_1)\left[\frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2} a\,dt\right]^{2,5}$$

in cui:

1.2.1. «a» e l'accelerazione risultante misurata conformemente al punto 5.2.1 dell'appendice 1 del presente allegato, espressa in unità di gravità g (1 g = 9,81 m/s^2);

1.2.2. se la fase iniziale del contatto può essere determinata in maniera soddisfacente, t_1 e t_2 sono i due istanti, espressi in secondi, che delimitano l'intervallo di tempo tra l'inizio del contatto della testa e la fine della registrazione alla quale corrisponde il valore di HPC massimo;

1.2.3. se la fase iniziale del contatto non può essere determinata, t_1 e t_2 sono i due istanti, espressi in secondi, che delimitano l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio e la fine della registrazione alla quale corrisponde il valore di HPC massimo;

1.2.4. ai fini del calcolo del valore massimo, i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo (t_1-t_2) è superiore a 36 ms non sono presi in considerazione.

1.3. Il valore della accelerazione risultante della testa durante la proiezione in avanti, che viene superato durante 3 ms cumulativamente, viene calcolato dalla accelerazione risultante della testa misurata conformemente al punto 5.2.1 dell'appendice 1 del presente allegato.

2. CRITERIO DI LESIONE DEL COLLO (NIC)

2.1. Questo criterio è determinato dalle forze di trazione assiale e dalle forze di taglio sull'interfaccia collo/testa, espresse in kN e misurate conformemente al punto 5.2.2 dell'appendice 1 del presente allegato, ed alla durata di applicazione di tali forze espressa in ms.

2.2. Il criterio del momento flettente del collo è determinato dal momento flettente, espresso in Nm, sostenuto intorno a un asse laterale all'interfaccia testa/collo e misurato conformemente al punto 5.2.2 dell'appendice 1 del presente allegato.

2.3. Il momento flettente del collo, espresso in Nm, deve essere registrato.

3. CRITERIO DI SCHIACCIAMENTO DEL TORACE (TCC) E CRITERIO DI VISCOSITÀ (V*C)

3.1. Il criterio di schiacciamento del torace è determinato dal valore assoluto della deformazione del torace, espressa in mm e misurata conformemente al punto 5.2.3 dell'appendice 1 del presente allegato.

3.2. Il criterio di viscosità (V*C) è calcolato come il prodotto istantaneo della compressione e del tasso di deformazione dello sterno, misurato conformemente al punto 6 ed al punto 5.2.3. dell'appendice 1 del presente allegato.

4. CRITERIO DI FORZA SUL FEMORE (FFC)

4.1. Questo criterio è determinato dalla forza di compressione, espressa in kN, trasmessa assialmente su ciascun femore del manichino, misurata conformemente al punto 5.2.4 dell'appendice 1 del presente allegato, e alla durata di applicazione di questa forza, espressa in ms.

5. CRITERIO DI FORZA DI COMPRESSIONE SULLA TIBIA (TCFC) E INDICE DELLA TIBIA (TI)

5.1. Il criterio di forza di compressione sulla tibia è determinato dalla forza di compressione (F_z) espressa in kN, trasmessa assialmente su ciascuna tibia del manichino e misurata conformemente al punto 5.2.4 dell'appendice 1 del presente allegato.

5.2. L'indice della tibia è calcolato sulla base dei momenti flettenti (M_X e M_Y), misurati conformemente al punto 5.1 mediante la seguente formula:

$$TI = | M_R / (M_C)_R | + | F_Z / (F_C)_Z |$$

in cui: M_X = momento flettente intorno all'asse x

M_Y = momento flettente intorno all'asse y

$(M_C)_R$ = momento flettento critico, considerato tale a 225 Nm

F_Z = forza di compressione assiale nella direzione z

$(F_C)_Z$ = forza di compressione critica nella direzione z, considerata tale a 35,9 kN

M_R = $\sqrt{(M_X)^2 + (M_Y)^2}$

L'indice della tibia viene calcolato al vertice e alla base di ciascuna tibia; tuttavia, F_z può essere misurato in uno solo dei due punti e il valore ottenuto viene utilizzato per calcolare l'indice della tibia sia al vertice che alla base. I due momenti M_X e M_Y sono misurati separatamente nei due punti.

6. PROCEDURA DI CALCOLO DEL CRITERIO DI VISCOSITÀ (V*C) PER IL MANICHINO HYBRID III

6.1. Il criterio di viscosità è calcolato come il prodotto istantaneo della compressione e del tasso di deformazione dello sterno. Ambedue sono ottenuti dalla misurazione della deformazione dello sterno.

6.2. La risposta alla deformazione dello sterno è filtrata una volta a una CFC di 180. La compressione al momento t e calcolata a partire da questo segnale filtrato secondo la formula seguente:

$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0,229}$$

La velocita di deformazione dello sterno al momento t e calcolata a partire dalla deformazione filtrata secondo la seguente formula:

$$V_{(t)} = \frac{8 \times (D_{(t+1)} - D_{(t-1)}) - (D_{(t+2)} - D_{(t-2)})}{12\delta t}$$

dove $D_{(t)}$ e la deformazione al momento t in metri e δt e l'intervallo di tempo in secondi tra le misurazioni della deformazione. Il valore massimo di δt è di $1,25 \times 10^{-4}$ secondi. Il diagramma sottostante illustra il metodo di calcolo:

Deformazione misurata
$D_{(t)}$
Filtro a CFC 180
Calcolare la velocità di deformazione:
$V_{(t)}$
Calcolare la compressione
$C_{(t)}$
Calcolare il criterio viscoso al momento t
$(V*C)_{(t)} = 1,3\ (V_{(t)} \times C_{(t)})$
Determinare il valore massimo di V*C
$(V*C)_{(max)} = max\ [(V*C)_{(t)}]$

Appendice 3

SISTEMAZIONE E INSTALLAZIONE DEI MANICHINI E REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI RITENUTA

1. SISTEMAZIONE DEI MANICHINI

1.1. **Sedili separati**

Il piano di simmetria del manichino deve coincidere con il piano verticale del sedile.

1.2. **Sedile anteriore a panchina**

1.2.1. *Conducente*

Il piano di simmetria del manichino deve coincidere con il piano verticale che passa attraverso il centro del volante ed è parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo. Se la posizione a sedere è determinata dalla forma della panchina, quest'ultima deve essere considerata un sedile separato.

1.2.2. *Passeggero*

I piani di simmetria del manichino del passeggero e del manichino del conducente devono essere simmetrici rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo. Se il posto a sedere è determinato dalla forma della panchina, quest'ultimo deve essere considerato un sedile separato.

1.3. **Sedile anteriore a panchina per passeggeri (escluso il conducente)**

I piani di simmetria dei manichini devono coincidere con i piani mediani delle posizioni a sedere definite dal costruttore.

2. INSTALLAZIONE DEI MANICHINI

2.1. Testa

La sezione trasversale degli strumenti di misura della testa deve essere orizzontale, con una tolleranza di 2,5°. Nei veicoli muniti di sedili con schienale diritto non regolabile, la testa del manichino di prova deve essere portata in posizione orizzontale rispettando il seguente ordine: regolare anzitutto la posizione del punto H entro i limiti stabiliti al punto 2.4.3.1 della presente appendice per portare la sezione trasversale degli strumenti di misura della testa del manichino in posizione orizzontale; se la sezione trasversale non è orizzontale, regolare l'angolo del bacino del manichino entro i limiti stabiliti al punto 2.4.3.2 della presente appendice; se la sezione trasversale non e ancora orizzontale, regolare l'articolazione del collo del manichino al minimo necessario per assicurare che la sezione trasversale sia orizzontale, con una tolleranza di 2,5°.

2.2. Arti superiori

2.2.1. Le braccia del manichino del conducente devono essere adiacenti al tronco e gli assi mediani devono essere il più possibile prossimi ad un piano verticale.

2.2.2. Le braccia del manichino del passeggero devono essere in contatto con lo schienale del sedile e il tronco.

2.3. Mani

2.3.1. Le palme delle mani del manichino del conducente devono essere in contatto con la parte esterna della corona del volante, a livello dell'asse mediano orizzontale del volante. I pollici devono essere appoggiati sulla corona del volante e devono essere fissati alla corona stessa con un nastro adesivo leggero in modo che, se la mano del manichino viene spinta verso l'alto da una forza non inferiore a 9 N e non superiore a 22 N, il nastro non impedisca che la mano si stacchi dal volante.

2.3.2. Le palme delle mani del manichino del passeggero devono essere in contatto con la parte esterna della coscia. Il dito mignolo deve essere in contatto con il cuscino del sedile.

2.4. Tronco

2.4.1. Nei veicoli muniti di sedili a panchina, la parte superiore del tronco dei manichini del conducente e del passeggero deve essere appoggiata allo schienale. Il piano sagittale mediano del manichino del conducente deve essere verticale e parallelo all'asse longitudinale del veicolo e passare per il centro del volante. Il piano sagittale mediano del manichino del passeggero deve essere verticale e parallelo all'asse longitudinale del veicolo e trovarsi alla stessa distanza da quest'ultimo e da quello del manichino del conducente.

2.4.2. Nei veicoli muniti di sedili separati, la parte superiore del tronco dei manichini del conducente e del passegero deve essere appoggiata allo schienale. Il piano sagittale mediano dei manichini del conducente e del passeggero deve essere verticale e coincidere con l'asse longitudinale mediano del corrispondente sedile.

2.4.3. *Tronco inferiore*

2.4.3.1. Punto H

Il punto H dei manichini del conducente e del passeggero deve coincidere, con una tolleranza di 13 mm dalla verticale e 13 mm dall'orizzontale, con un punto situato 6 mm al di sotto della posizione del punto H, fermo restando che la lunghezza dei segmenti corrispondenti alla coscia e alla parte inferiore delle gamba della macchina per la determinazione del punto H devono essere regolati rispettivamente a 414 mm e a 401 mm, invece che a 432 mm e 417 mm.

2.4.3.2. Angolo pelvico

Con l'indicatore di angolatura [1] inserito nel foro di misura del punto H del manichino, l'angolo misurato in relazione all'orizzontale sulla superficie piana di 76,2 mm dell'indicatore deve essere di 22,5° ± 2,5°.

2.5. Gambe

2.5.1. La parte superiore delle gambe dei manichini del conducente e del passeggero deve essere appoggiata al cuscino del sedile come consentito dalla sistemazione dei piedi. La distanza iniziale tra i punti esterni delle articolazioni del ginocchio deve essere di 270 mm ± 10 mm.

2.5.2. Nella misura del possibile, la gamba sinistra del manichino del conducente e le due gambe del manichino del passeggero devono trovarsi su piani verticali longitudinali. Per quanto possibile, la gamba destra del manichino del conducente deve trovarsi su un piano verticale. In funzione della configurazione dell'abitacolo, è consentita una regolazione finale per posizionare i piedi in conformità con il punto 2.6.

2.6. Piedi

2.6.1. Il piede destro del manichino del conducente deve essere appoggiato sull'acceleratore senza esercitare una pressione, con il punto più arretrato del tallone appoggiato al pavimento sul piano del pedale. Se il piede non può essere appoggiato sul pedale dell'acceleratore, deve essere il più vicino possibile all'asse mediano del pedale, perpendicolare alla tibia, con il punto più arretrato del tallone sul pavimento. Il tallone del piede sinistro deve essere sistemato il più possibile in avanti sul pavimento. Il piede sinistro deve aderire il più possibile sulla parte inclinata del pavimento. L'asse longitudinale mediano del piede sinistro deve essere il più possibile parallelo all'asse longitudinale mediano del veicolo.

2.6.2. I talloni dei piedi del manichino del passeggero devono essere sistemati il più possibile in avanti sul pavimento. Entrambi i piedi devono aderire il più possibile alla parte inclinata del pavimento. L'asse longitudinale mediano dei piedi deve essere il più possibile parallelo all'asse longitudinale mediano del veicolo.

2.7. Gli strumenti di misura non devono in alcun modo ostacolare il movimento del manichino durante l'urto.

2.8. La temperatura dei manichini e della strumentazione di misura deve essere stabilizzata prima di iniziare la prova e mantenuta, nella misura del possibile, fra 19 °C e 22 °C.

2.9. Abbigliamento dei manichini

2.9.1. I manichini muniti di strumenti sono abbigliati con indumenti di cotone elastico aderenti al corpo, maniche corte e pantaloni a metà polpaccio, come prescritto dalla norma FMVSS 208, disegni 78051-292 e 293 o loro equivalenti.

2.9.2. I piedi del manichino di prova sono calzati con scarpe numero 11EE, secondo la norma FMVSS 208, disegni 78051-294 (sinistra) e 78051-295 (destra) o loro equivalenti.

3. REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI RITENUTA

Sistemare il manichino di prova nella posizione prevista come prescritto ai punti da 2.1 a 2.6; sistemare la cintura di sicurezza intorno al manichino di prova e allacciare la fibbia. Tendere la cinghia della cintura addominale. Estrarre la cinghia all'altezza del tronco superiore e lasciarla riavvolgere; ripetere quattro volte l'operazione. Applicare alla cintura addominale una forza compresa tra 9 e 18 N. Se il sistema di ritenuta è munito di un dispositivo di rilascio della tensione, lasciare la cintura diagonale alla lunghezza massima raccomandata per l'uso normale dal costruttore nel libretto di istruzioni del veicolo. Se il sistema di ritenuta non è munito di un dispositivo di rilascio della tensione, lasciar riavvolgere la cinghia diagonale per effetto del dispositivo di riavvolgimento.

---

[1] Fino a quando non è approvata una norma internazionale, vengono utilizzati indicatori conformi al disegno GM 78051-532, con riferimento alla parte 572.

Appendice 4

PROCEDURA DI PROVA CON UN CARRELLO

1. PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA

1.1. **Carrello**

Il carrello deve essere costruito in modo che, dopo la prova, non si registri alcuna deformazione permanente. Il carrello deve essere diretto in modo da evitare che, durante la fase d'urto, la deviazione superi 5° sul piano verticale e 2° sul piano orizzontale.

1.2. **Condizioni della struttura**

1.2.1. *Prescrizioni generali*

La struttura sottoposta alla prova deve essere rappresentativa della produzione in serie del veicolo considerato. Alcuni componenti possono essere sostituiti o rimossi a condizione che la sostituzione o la rimozione non abbia alcun effetto sui risultati della prova.

1.2.2. *Regolazioni*

Le regolazioni devono essere conformi al punto 1.4.3 dell'appendice 3 del presente allegato, tenendo conto di quanto stabilito al precedente punto 1.2.1.

1.3. **Fissaggio della struttura**

1.3.1. La struttura deve essere fissata saldamente al carrello in modo che, durante la prova, non si verifichi alcuno spostamento relativo.

1.3.2. Il metodo impiegato per fissare la struttura al carrello non deve avere come conseguenza quella di rinforzare gli ancoraggi dei sedili o dei dispositivi di ritenuta o di produrre deformazioni anormali della struttura.

1.3.3. Il dispositivo di fissaggio raccomandato è quello in cui la struttura è appoggiata su supporti allineati approssimativamente con gli assi delle ruote o, se possibile, in cui la struttura è fissata al carrello con gli attacchi del sistema di sospensione.

1.3.4. L'angolo formato dall'asse longitudinale del veicolo e la direzione di movimento del carrello deve essere di 0 ± 2°.

1.4. **Manichini**

I manichini e la relativa installazione devono essere conformi alle prescrizioni dell'appendice 3, punto 2.

1.5. **Strumenti di misura**

1.5.1. *Decelerazione della struttura*

I trasduttori che misurano la decelerazione della struttura durante l'urto devono essere montati parallelamente all'asse longitudinale del carrello, come prescritto nell'appendice 5 (CFC 180).

1.5.2. *Misurazioni da effettuare sui manichini*

Tutte le misurazioni necessarie per verificare i criteri elencati sono stabilite nell'appendice 1, punto 5.

1.6. **Curva di decelerazione della struttura**

La curva di decelerazione della struttura nella fase d'urto deve essere tale che la curva di «variazione della velocità in relazione al tempo» ottenuta per integrazione non differisca in nessun punto di oltre ±1 m/s dalla curva di riferimento di «variazione della velocità in relazione al tempo» del veicolo considerato, definita nella figura 1 della presente appendice. La velocità della struttura all'interno della pista può essere determinata spostando la curva di riferimento rispetto all'asse temporale.

1.7. **Curva di riferimento $\Delta V = f(t)$ del veicolo considerato**

Questa curva di riferimento è ottenuta per integrazione della curva di decelerazione del veicolo considerato, misurata durante la prova d'urto frontale contro una barriera, come stabilito al punto 6 dell'appendice 1 del presente allegato.

1.8. Metodi equivalenti

La prova può essere eseguita con metodi diversi dalla decelerazione del carrello, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi al campo di variazione della velocità di cui al punto 1.6.

Figura 1

Curva di equivalenza — banda di tolleranza per la curva V = f (t)

Appendice 5

METODO DI MISURA DA IMPIEGARE NELLE PROVE: STRUMENTI

1. DEFINIZIONI

1.1. Canale dati

Un canale dati comprende tutti gli strumenti, dal trasduttore (o trasduttori multipli, i cui risultati sono combinati in un determinato modo) fino alle procedure di analisi che possono modificare la frequenza o l'ampiezza dei dati.

1.2. Trasduttore

Il primo dispositivo di un canale dati utilizzato per trasformare una grandezza fisica da misurare in un altra (ad es. tensione elettrica), che può essere trattata dagli altri componenti del canale.

1.3. Classe di ampiezza del canale (CAC)

Designazione di un canale dati che soddisfa determinate caratteristiche di ampiezza, specificate nella presente appendice. Il numero CAC è uguale al valore numerico del limite superiore del campo di misura.

1.4. Frequenze caratteristiche F_H, F_L, F_N

Queste frequenze sono definite nella figura 1.

1.5. Classe di frequenza del canale (CFC)

La classe di frequenza del canale è designata da un numero che indica che la risposta in frequenza del canale è compresa nei limiti indicati nella figura 1. Questo numero è uguale al valore numerico della frequenza F_H in HZ.

1.6. Coefficiente di sensibilità

L'inclinazione della retta che più si adatta ai valori di calibratura, determinata con il metodo dei minimi quadrati entro i limiti della classe di ampiezza del canale.

1.7. Fattore di calibratura di un canale dati

Il valore medio dei coefficienti di sensibilità, calcolati su frequenze intervallate uniformemente, su scala logaritmica, tra F_L e 0,4 F_H.

1.8. Errore di linearità

Il rapporto, in percentuale, della differenza massima tra il valore di calibratura e il corrispondente valore letto sulla retta definita al punto 1.6, calcolata al limite superiore della classe di ampiezza del canale.

1.9. Sensibilità trasversale

Il rapporto tra il segnale in uscita e il segnale in entrata, quando al trasduttore viene applicata un eccitazione perpendicolare all'asse di misurazione. Il rapporto è espresso in percentuale della sensibilità lungo l'asse di misurazione.

1.10. Ritardo di fase

Il ritardo di fase di un canale dati è uguale al quoziente tra il ritardo di fase (in radianti) di un segnale sinusoidale e la frequenza angolare del segnale stesso (in radianti/s).

1.11. Ambiente

L'insieme di tutte le condizioni e le influenze esterne alle quali il canale dati è soggetto in un determinato momento.

2. CARATTERISTICHE RICHIESTE

2.1. Errore di linearità

Il valore assoluto dell'errore di linearità di un canale dati a una data frequenza di CFC deve essere uguale o inferiore al 2,5 % del valore di CAC nell'intero campo di misura.

2.2. **Rapporto ampiezza/frequenza**

La risposta in frequenza di un canale dati deve trovarsi entro i limiti definiti dalle curve indicate nella figura 1. La linea «0 dB» è determinata dal fattore di calibratura.

2.3. **Ritardo di fase**

Il ritardo di fase tra i segnali in entrata e in uscita di un canale dati deve essere determinato e non deve variare di oltre 0,1 F_H s tra 0,03 F_H e F_H.

2.4. **Base temporale**

2.4.1. Deve essere registrata una base temporale in grado di indicare almeno 10 ms con una precisione dell'1 %.

2.4.2. *Ritardo relativo*

Il ritardo relativo tra i segnali di due o più canali dati, indipendentemente dalla loro classe di frequenza, non deve superare 1 ms, escluso il ritardo causato dallo sfasamento.

I segnali di due o più canali dati possono essere combinati se hanno la stessa classe di frequenza e il ritardo relativo non supera 0,1 F_H s.

Questo requisito si applica ai segnali analogici, nonché agli impulsi di sincronizzazione e ai segnali digitali.

2.5. **Sensibilità trasversale del trasduttore**

La sensibilità trasversale del trasduttore non deve essere inferiore al 5 % in tutte le direzioni.

2.6. **Calibratura**

2.6.1. *Requisiti generali*

I canali dati devono essere calibrati almeno una volta all'anno, utilizzando a tal fine un'apparecchiatura di riferimento riferibile a standard noti. I metodi impiegati per effettuare il confronto con l'apparecchiatura di riferimento non devono introdurre un errore superiore all'1 % di CAC. L'impiego dell'apparecchiatura di riferimento è limitato al campo di frequenza per il quale essa è stata calibrata. I sottosistemi di un determinato canale dati possono essere valutati singolarmente, determinando in seguito la precisione del canale dati totale mediante ponderazione. A tal fine si può, ad esempio, simulare il segnale in uscita del trasduttore con un segnale elettrico di ampiezza nota, il quale consente di valutare il fattore di guadagno del canale dati, escluso il trasduttore.

2.6.2. *Precisione dell'apparecchiatura di riferimento utilizzata per la calibratura*

La precisione dell'apparecchiatura di riferimento deve essere certificata o garantita da un organismo metrologico ufficiale.

2.6.2.1. Calibratura statica

2.6.2.1.1. Accelerazioni

Gli errori devono essere inferiori a ±1,5 % della classe di ampiezza del canale.

2.6.2.1.2. Forze

Gli errori devono essere inferiori a ±1 % della classe di ampiezza del canale.

2.6.2.1.3. Spostamenti

Gli errori devono essere inferiori a ±1 % della classe di ampiezza del canale.

2.6.2.2. Calibratura dinamica

2.6.2.2.1. Accelerazioni

L'errore delle accelerazioni di riferimento, espresso in percentuale della classe di ampiezza del canale, deve essere inferiore a ±1,5 % sotto 400 Hz, inferiore a ±2 % tra 400 e 900 Hz e inferiore a ±2,5 % sopra 900 Hz.

2.6.2.3. Tempo

L'errore relativo del tempo di riferimento deve essere inferiore a 10^{-5}.

2.6.3. *Coefficiente di sensibilità ed errore di linearità*

Per determinare il coefficiente di sensibilità e l'errore di linearità, si misura il segnale in uscita di un canale dati rispetto a diversi valori di un segnale in entrata noto. La calibratura del canale dati deve coprire l'intero campo della classe di ampiezza.

Per i canali bidirezionali, devono essere impiegati valori positivi e valori negativi.

Se l'apparecchiatura di calibratura non può produrre il segnale in entrata richiesto a causa dei valori eccessivamente alti della grandezza da misurare, le calibrature devono essere effettuate entro i limiti degli standard di calibratura, e detti limiti devono essere registrati nel verbale di prova.

I canali dati totali devono essere calibrati alla frequenza o allo spettro di frequenze con valore significativo compreso tra F_L e 0,4 F_H.

2.6.4. *Calibratura della risposta in frequenza*

Per determinare le curve di risposta in fase e in ampiezza in funzione della frequenza, si misurano i segnali in uscita del canale dati, in fase e in ampiezza, rispetto a diversi valori di un segnale in entrata noto, compresi tra F_L e il più basso dei seguenti valori: 10 volte la CFC o 3 000 Hz.

2.7. **Effetti ambientali**

Deve essere eseguito un monitoraggio regolare per individuare eventuali influenze ambientali (ad es. flussi elettrici o magnetici, velocità di cavo, ecc.) registrando, ad esempio, le uscite di canali di riserva muniti di trasduttori fittizi. Se si ottengono segnali in uscita significativi, si deve effettuare un'azione correttiva, ad esempio la sostituzione dei cavi.

2.8. **Scelta e designazione dei canali dati**

La CAC e la CFC definiscono un canale dati.

La CAC deve essere pari a 1^{10}, 2^{10} o 5^{10}.

3. MONTAGGIO DEI TRASDUTTORI

I trasduttori devono essere fissati saldamente in modo che la registrazione sia soggetta il meno possibile alle vibrazioni. È considerato valido qualsiasi sistema di montaggio la cui frequenza minima di risonanza è pari ad almeno 5 volte la frequenza F_H del canale dati considerato. I trasduttori di accelerazione, in particolare, devono essere montati in modo che l'angolo iniziale tra l'asse di misurazione effettivo e l'asse corrispondente del sistema di assi di riferimento non superi 5°, a meno che non venga effettuata una valutazione analitica o sperimentale dell'effetto del montaggio sui dati registrati. Se si devono misurare le accelerazioni multiassiali in un determinato punto, l'asse dei trasduttori di accelerazione deve passare a meno di 10 mm da questo punto e il centro della loro massa sismica deve trovarsi a meno di 30 mm dal medesimo punto.

4. REGISTRAZIONE

4.1. **Registratore magnetico analogico**

La velocità del nastro non deve variare di oltre lo 0,5 % rispetto alla velocità prevista. Il rapporto segnale/rumore del registratore non deve essere inferiore a 42 dB alla velocità massima del nastro. La distorsione armonica totale deve essere inferiore al 3 % e l'errore di linearità deve essere inferiore all'1 % del campo di misura.

4.2. **Registratore magnetico digitale**

La velocità del nastro non deve variare di oltre il 10 % rispetto alla velocità prevista.

4.3. **Registratore grafico su scheda**

In caso di registrazione diretta su scheda, la velocità di quest'ultima, in mm/s, deve essere almeno 1,5 volte superiore al valore numerico di F_H in Hz. Negli altri casi, la velocità della scheda deve consentire una risoluzione equivalente.

5. ELABORAZIONE DEI DATI

5.1. **Filtrazione**

Una filtrazione corrispondente alla classe di frequenza del canale dati può essere effettuata durante la registrazione o il trattamento dei dati. Tuttavia, prima di iniziare la registrazione, deve essere effettuata una filtrazione analogica ad un livello di frequenza superiore alla CFC, allo scopo di impiegare almeno il 50% del campo dinamico del registratore e di ridurre il rischio che frequenze troppo elevate causino una saturazione del registratore o errori di intermodulazione (aliasing) durante la digitalizzazione.

5.2. **Digitalizzazione**

5.2.1. La frequenza di campionatura deve essere almeno di 8 F_H. In caso di registrazione analogica, se la velocità di registrazione e la velocità di lettura sono differenti, la frequenza di campionatura puo essere divisa per il rapporto delle velocità.

5.2.2. *Risoluzione di ampiezza*

La lunghezza minima delle parole digitali deve essere di 7 bit e 1 bit di parità.

6. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati devono essere presentati su fogli di formato A4 (210 × 297 mm). Per i risultati presentati in forma di diagramma, si devono utilizzare assi graduati in un'unità di misura corrispondente ad un multiplo adeguato dell'unità scelta (ad es.: 1, 2, 5, 10, 20 mm). Si devono impiegare le unità del Sistema internazionale (SI), tranne che per la velocità del veicolo, per la quale si può utilizzare l'unità km/h, e per le accelerazioni dovute all'urto, per le quali si può utilizzare l'unità g in cui g = 9,81 m/s².

Figura 1

Curva di risposta in frequenza

Appendice 6

DEFINIZIONE DI BARRIERA DEFORMABILE

1. SPECIFICHE RELATIVE AI MATERIALI E AI COMPONENTI

Le dimensioni della barriera sono riportate nella figura 1 della presente appendice. Le dimensioni dei singoli componenti della barriera sono riportate separatamente di seguito.

1.1. **Struttura principale a nido d'ape**

Dimensioni	Tutte le dimensioni permettono una tolleranza di ± 2,5 mm
Altezza:	650 mm (in direzione dell'asse della banda a nido d'ape)
Larghezza:	1 000 mm
Profondità:	450 mm (in direzione dell'asse delle celle a nido d'ape)
Materiale	Alluminio 3003 (ISO 209, parte 1)
Spessore della lamina:	0,076 mm
Dimensione della cella:	19,14 mm
Densità:	28,6 kg/m^3
Resistenza alla compressione:	0,342 MPa + 0 % - 10 % (1)

1.2. **Elemento paraurti**

Dimensioni	Tutte le dimensioni ± 2,5 mm
Altezza:	330 mm (in direzione dell'asse della banda a nido d'ape)
Larghezza:	1 000 mm
Profondità:	90 mm (in direzione dell'asse delle celle a nido d'ape)
Materiale	Aluminio 3003 (ISO 209, parte 1)
Spessore della lamina:	0,076 mm
Dimensione della cella:	6,4 mm
Densità:	82,6 kg/m^3
Resistenza alla compressione:	1,711 MPa + 0 % - 10 % (1)

1.3. **Piastra di appoggio**

Dimensioni	
Altezza:	800 mm ± 2,5 mm
Larghezza:	1 000 mm ± 2,5 mm
Spessore:	2,0 mm ± 0,1 mm

1.4. **Placca di rivestimento**

Dimensioni	
Lunghezza:	1 700 mm ± 2,5 mm
Larghezza:	1 000 mm ± 2,5 mm
Spessore:	0,81 mm ± 0,07 mm
Materiale	Alluminio 5251/5052 (ISO 209, parte 1)

(1) Conformemente alla procedura di certificazione di cui al punto 2.

1.5. Lamina di rivestimento del paraurti

Dimensioni

Altezza:	330 mm ± 2,5 mm
Larghezza:	1 000 mm ± 2,5 mm
Spessore:	0,81 mm ± 0,07 mm
Materiale	Alluminio 5251/5052 (ISO 209, parte 1)

1.6. Adesivo

Utilizzare un legante al poliuretano a due componenti (quale la resina XB5090/1 e l'indurente XB5304 della Ciba Geigy o un prodotto equivalente).

2. CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA A NIDO D'APE IN ALLUMINIO

Una procedura di prova completa per la certificazione della struttura a nido d'ape in alluminio figura nella norma NHTSA TP-214D. Quanto segue è una sintesi della procedura da applicare ai materiali della barriera d'urto frontale la cui resistenza alla compressione è di 0,342 MPa e 1,711 MPa.

2.1. Punti di prelievo dei campioni

Per garantire l'uniformità della resistanza alla compressione su tutta la parte anteriore della barriera, vengono prelevati 8 campioni in quattro punti uniformemente distanziati della struttura a nido d'ape. Ai fini della certificazione, 7 di questi 8 campioni devono presentare i requisiti di resistenza alla compressione di cui ai punti seguenti.

La posizione dei campioni dipende dalle dimensioni della struttura a nido d'ape. Inizialmente, dal materiale che costituisce il lato anteriore della barriera si devono prelevare quattro campioni, ciascuno avente le seguenti misure: 300 mm × 300 mm × 50 mm di spessore. La figura 2 illustra come individuare la posizione di tali campioni sulla struttura a nido d'ape. Ciascuno di questi campioni viene a sua volta suddiviso in campioni più piccoli (150 mm × 150 mm × 50 mm) da sottoporre alla prova di certificazione. La certificazione si basa sulla prova di due campioni provenienti da ciascuno dei quattro punti di prelievo. Gli altri due sono messi a disposizione del richiedente, su sua richiesta.

2.2. Dimensione dei campioni

Per le prove vengono usati campioni delle seguenti dimensioni:

Lunghezza: 150 mm ± 6 mm

Larghezza: 150 mm ± 6 mm

Spessore: 50 mm ± 2 mm

Le pareti delle celle incomplete lungo i bordi di ciascun campione sono rifilate come segue:

nella direzione della larghezza «W», le frange non misurano più di 1,8 mm (cfr. figura 3);

nella direzione della lunghezza «L», su ciascuna estremità del campione viene lasciata metà della lunghezza di una parete di cella (in direzione dell'asse della banda) (cfr. figura 3).

2.3. Misurazione della superficie

La lunghezza del campione viene misurata in tre punti, a 12,7 mm da ciascuna estremità e nel centro, e viene registrata come L1, L2 e L3 (cfr. figura 3). Allo stesso modo viene misurata in tre punti la larghezza da registrare come W1, W2 e W3 (cfr. figura 3). Queste misurazioni vanno effettuate sull'asse mediano dello spessore. L'area di schiacciamento viene quindi calcolata secondo la seguente formula:

$$A = \frac{(L1 + L2 + L3)}{3} \times \frac{(W1 + W2 + W3)}{3}$$

2.4. Velocità e distanza di schiacciamento

Il campione deve essere schiacciato ad una velocità compresa tra 5,1 mm/min e 7,6 mm/min. La profondità minima di schiacciamento deve essere di 16,5 mm.

2.5. **Rilevamento dei dati**

I dati relativi alla forza applicata e alla deformazione prodotta devono essere registrati in forma digitale o analogica per ciascun campione sottoposto a prova. Se i dati sono registrati in modo analogico deve essere disponibile un sistema per convertirli in modo digitale. Tutti i dati digitali devono essere registrati a una frequenza non inferiore a 5 Hz (5 punti al secondo).

2.6. **Determinazione della resistenza alla compressione**

Tutti i dati registrati prima di una profondità di schiacciamento di 6,4 mm e dopo una profondità di 16,5 mm non sono considerati. Gli altri dati sono suddivisi in tre settori o intervalli di spostamento (n = 1, 2, 3) (cfr. figura 4) nel modo seguente:

1) 06,4-09,7 mm compresi

2) 09,7-13,2 mm esclusi

3) 13,2-16,5 mm compresi.

Calcolare quindi la media di ciascun settore con la seguente formula:

$$F(n) = \frac{[F(n)1 + F(n)2 + \ldots F(n)m]}{m}; \quad m = 1, 2, 3$$

dove «m» rappresenta il numero di punti misurati in ciascuno dei tre intervalli. Si calcola quindi la resistenza alla compressione di ciascun settore applicando la seguente formula:

$$S(n) = \frac{F(n)}{A}; \quad n = 1, 2, 3$$

2.7. **Specifiche relative alla resistenza alla compressione dei campioni**

Ai fini della certificazione, un campione della struttura a nido d'ape deve soddisfare le seguenti condizioni:

0,308 MPa $\leq$ S(n) $\leq$ 0,342 MPa per il materiale da 0,342 MPa

1,540 MPa $\leq$ S(n) $\leq$ 1,711 MPa per il materiale da 1,711 MPan = 1, 2, 3

2.8. **Specifiche relative alla resistenza alla compressione della struttura a nido d'ape**

Si devono sottoporre a prova 8 campioni prelevati in quattro punti uniformemente distanziati della struttura a nido d'ape. Ai fini della certificazione, 7 di questi 8 campioni devono presentare i requisiti di resistenza alla compressione di cui al punto precedente.

3. PROCEDURA DI INCOLLAGGIO

3.1. Immediatamente prima di procedere all'incollaggio, le superfici delle piastre di alluminio da incollare devono essere pulite con cura, utilizzando un solvente adeguato, come l'1-1-1 tricloroetano. Questa operazione deve essere effettuata almeno due volte, e comunque nella misura necessaria per eliminare tracce di grasso o di impurità. Le superfici così ripulite devono quindi essere raschiate con carta abrasiva (avente grana 120), che non deve essere di carburo metallico o di silicio. Le superfici devono essere adeguatamente raschiate, cambiando regolarmente la carta abrasiva per evitare ostruzioni che potrebbero provocare un effetto di levigatura, e quindi devono essere pulite di nuovo come spiegato sopra. Complessivamente, le superfici devono essere pulite con un solvente almeno quattro volte. Tutta la polvere e le impurità rimasti dopo il processo di abrasione devono essere rimossi in quanto potrebbero compromettere l'incollaggio.

3.2. Il materiale legante deve essere applicato soltanto su una superficie, utilizzando un rullo di gomma scanalato. Nel caso in cui la struttura a nido d'ape debba essere incollata alla piastra di alluminio, il materiale legante deve essere applicato solo su quest'ultima. Sulla superficie deve essere applicato uniformemente un quantitativo massimo di legante pari a 0,5 kg/m², in modo che lo spessore dello strato non sia superiore a 0,5 mm.

4. COSTRUZIONE

4.1. La struttura a nido d'ape principale deve essere incollata alla piastra di appoggio in modo che l'asse delle celle sia perpendicolare alla stessa. La lamina di rivestimento deve essere incollata sulla faccia anteriore della struttura a nido d'ape. Le superfici inferiore e superiore della lamina di rivestimento non devono essere incollate alla struttura a nido d'ape principale, ma ripiegate a diretto contatto. La lamina di rivestimento deve essere incollata sulla piastra di appoggio a livello delle flange di montaggio.

4.2. L'elemento paraurti è incollato sulla lamina di rivestimento in modo che l'asse delle celle sia perpendicolare alla stessa. La parte inferiore dell'elemento paraurti deve coincidere con lo spigolo inferiore della lamina di rivestimento. La lamina di rivestimento dell'elemento paraurti deve essere incollata sulla faccia anteriore di detto elemento.

4.3. Sull'elemento paraurti vengono praticati due intagli orizzontali in modo da ottenere tre sezioni equivalenti. Gli intagli vengono praticati su tutta la profondità dell'elemento paraurti e su tutta la larghezza dello stesso, utilizzando una sega. La larghezza degli intagli è uguale alla lama usata, che non può superare i 4,0 mm.

4.4. I fori per montare la barriera devono essere praticati nelle flange di montaggio (come mostrato in figura 5) e devono avere un diametro di 9,5 mm. Cinque fori devono essere praticati nella flangia superiore, a una distanza di 40 mm dal bordo superiore della flangia, e altri cinque nella flangia inferiore, a 40 mm dal bordo inferiore della stessa. I fori devono trovarsi rispettivamente a 100, 300, 500, 700 e 900 mm di distanza da ciascuno dei bordi della barriera. I fori devono essere praticati con una tolleranza di ±1 mm rispetto alle distanze nominali.

5. MONTAGGIO

5.1. La barriera deformabile deve essere solidamente fissata ad una massa non inferiore a 7×10^{4} kg o una struttura ad essa ancorata. La faccia anteriore della barriera deve essere fissata in modo che, durante ogni fase dell'urto, il veicolo non entri in contatto con alcuna parte della struttura che si trovi a più di 75 mm dalla superficie superiore della barriera (esclusa la flangia superiore)[1]. La faccia del supporto sul quale è fissata la barriera deformabile deve essere piana e continua in altezza e larghezza e deve essere verticale, con una tolleranza di ±1°, e perpendicolare, con una tolleranza di ±1° all'asse della pista di lancio. Nel corso della prova, la superficie di fissaggio non deve spostarsi di più di 10 mm. Se necessario, per impedire lo spostamento del blocco di cemento, si possono usare altri ancoraggi o dispositivi di arresto. Il bordo della barriera deformabile deve essere allineato con quello del blocco di cemento in funzione del lato del veicolo da sottoporre a prova.

5.2. La barriera deformabile deve essere fissata al blocco di cemento con dieci bulloni (di diametro non inferiore a 8 mm), di cui cinque nella flangia di montaggio superiore e cinque in quella inferiore. Sulle flange di montaggio inferiore e superiore si possono utilizzare piattine di fissaggio di acciaio (cfr. figure 1 e 5) aventi un'altezza di 60 mm, una larghezza di 1 000 mm e uno spessore di almeno 3 mm. Sulle due piattine vanno praticati cinque fori del diametro di 9,5 mm in corrispondenza di quelli praticati sulla flangia di montaggio della barriera (cfr. punto 4). Nella prova d'urto, non si devono verificare cedimenti in nessuno dei punti di fissaggio.

[1] Si considera che una massa la cui estremità ha un'altezza compresa fra 925 e 1 000 mm e una profondità di almeno 1 000 mm soddisfa tale requisito.

Figura 1

Barriera deformabile per la prova di urto frontale

Larghezza della barriera = 1 000 mm.

Tutte le dimensioni in mm.

Figura 2

Posizione dei campioni da prelevare per la certificazione

Se $a \geq 900$ mm: $x = \frac{1}{3}(b - 600 \text{ mm})$ e $y = \frac{1}{3}(a - 600 \text{ mm})$ (per $a \leq b$)

Se $a < 900$ mm: $x = \frac{1}{5}(b - 1\,200 \text{ mm})$ e $y = \frac{1}{2}(a - 300 \text{ mm})$ (per $a \leq b$)

Figura 3

Assi delle strutture a nido d'ape e dimensioni misurate

e = d/2
t = 0,8 mm

Figura 4

Forza di compressione e spostamento

Figura 5

Posizione dei fori per il montaggio della barriera

Diametro dei fori: 9,5 mm.
Tutte le dimensioni in mm.

Appendice 7

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLA GAMBA E DEL PIEDE DEL MANICHINO

1. PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA TIBIA

1.1. Scopo della presente prova è misurare la risposta della pelle e del rivestimento della tibia del manichino Hybrid III ad urti ben definiti provocati da un pendolo con lato anteriore duro

1.2. Si utilizzano per la prova le gambe sinistra e destra del manichino Hybrid III a partire dalla staffa di articolazione del ginocchio. Ogni gamba è fissata rigidamente al supporto di prova.

1.3. Metodo della prova

1.3.1. Prima della prova mantenere ciascuna gamba (impregnata) durante 4 ore ad una temperatura di 22±3 °C e ad una umidità relativa di 40±30%. La durata di impregnazione non comprende il tempo necessario per ottenere condizioni stabili

1.3.2. Allineare l'accelerometro del pendolo in modo che il suo asse sensibile sia parallelo all'asse longitudinale mediano del pendolo.

1.3.3. Prima della prova pulire la superficie di urto della pelle e il lato anteriore del pendolo con alcool isopropilico o equivalente

1.3.4 Fissare la gamba sul supporto mediante la staffa di articolazione del ginocchio, secondo la figura 1 Il supporto di prova deve essere fissato rigidamente per evitare qualsiasi movimento durante l'urto. Deve essere concepito in modo che durante la prova sia in contatto con la gamba solo nel punto di fissaggio. La linea retta che passa per la staffa di articolazione del ginocchio e il centro dell'articolazione della caviglia deve essere verticale ±5° Prima di ogni prova bisogna regolare il ginocchio e l'articolazione della caviglia su 1,5±0,5 g

1.3.5 Il pendolo rigido deve avere una massa di 5,0±0,2 kg, strumenti compresi. La superficie d'urto deve essere costituita da un semicilindro il cui asse principale è orizzontale ±1° e perpendicolare alla direzione dell'urto. Il raggio della superficie d'urto deve essere di 40±2 mm e la larghezza non deve essere inferiore a 80 mm. Il pendolo deve percuotere la tibia in un punto situato a pari distanza dalla staffa d'articolazione del ginocchio e dal perno della caviglia sull'asse mediano della tibia. Il pendolo deve percuotere la tibia in modo che al tempo zero l'asse orizzontale mediano del pendolo formi al massimo un angolo di 0,5° con una linea retta orizzontale parallela al simulatore dinamometrico del femore. Il pendolo deve essere guidato in modo da evitare al tempo zero qualsiasi sensibile movimento laterale, verticale o rotatorio.

1.3.6. Attendere almeno trenta minuti tra due prove consecutive sulla stessa gamba.

1.3.7 Il sistema per l'acquisizione dei dati, trasduttori compresi, deve essere conforme alle specifiche per una CFC di 600, conformemente all'appendice 5 del presente allegato.

1.4. Specifiche di prestazione

1.4.1. Quando ciascuna tibia è percossa a 2,1±0,3 m/s conformemente al punto 1.3, la forza d'urto, cioè il prodotto della massa del pendolo per la decelerazione, deve essere di 2,3±0,3 kN.

2. PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA PARTE ANTERIORE DEL PIEDE

2.1. Scopo della presente prova è misurare la risposta del piede e della caviglia del manichino Hybrid III ad urti ben definiti provocati da un pendolo con lato anteriore duro.

2.2. Si utilizzano per la prova gli arti inferiori del manichino Hybrid III, gamba sinistra (86-5001-001) e gamba destra (86-5001-002), munite di piede e caviglia, sinistri (78051-614) e destri (78051-615), compreso il ginocchio. Per fissare la rotula (78051-16 Rev B) al supporto di prova si utilizza il simulatore dinamometrico (78051-319 Rev A).

2.3. Metodo della prova

2.3.1. Prima della prova mantenere ciascuna gamba (impregnata) durante 4 ore ad una temperatura di 22±3°C e ad una umidità relativa di 40±30%. La durata di impregnazione non comprende il tempo necessario per ottenere condizioni stabili.

2.3.2. Prima della prova pulire la superficie di urto della pelle e il lato anteriore del pendolo con alcool isopropilico o equivalente.

2.3.2 bis Allineare l'accelerometro del pendolo in modo che il suo asse sensibile sia parallelo alla direzione dell'urto al momento del contatto con il piede.

2.3.3. Montare la gamba sul supporto secondo la figura 1 bis. Il supporto di prova deve essere fissato rigidamente per evitare qualsiasi movimento durante la prova. L'asse mediano del simulatore dinamometrico (78051-319) del femore deve essere verticale ±0,5°. Regolare il montaggio in modo che la linea che unisce la staffa di articolazione del ginocchio e il bullone di fissaggio della caviglia sia orizzontale ±3°, con il tallone che poggia su due lamine di materiale a debole attrito (PTFE). Assicurarsi che i tessuti molli tibiali siano situati all'estremità della tibia corrispondente al ginocchio. Regolare la caviglia in modo che il piano della pianta del piede sia verticale ±3°. Prima di ogni prova regolare il ginocchio e l'articolazione della caviglia su 1,5±0,5 g.

2.3.4. Il pendolo rigido è composto da un cilindro orizzontale di 50±2 mm di diametro e da un braccio di supporto del pendolo del diametro di 19±1 mm (figura 3 bis). Il cilindro ha una massa di 1,25±0,02 kg, compresi gli strumenti e le parti del braccio di supporto all'interno del cilindro. Il braccio del pendolo deve avere una massa di 285±5 g. La massa di qualsiasi parte rotante dell'assale cui è fissato il braccio di supporto non deve essere superiore a 100 g. La distanza tra l'asse mediano orizzontale del cilindro del pendolo e l'asse di rotazione dell'intero pendolo deve essere di 1 250±1 mm. Il cilindro del pendolo è montato in modo che il suo asse longitudinale sia orizzontale e perpendicolare alla direzione dell'urto. Il pendolo deve percuotere la pianta del piede ad una distanza di 185±2 mm dalla base del tallone poggiante sulla piattaforma orizzontale rigida, in modo che l'asse longitudinale mediano del braccio del pendolo abbia con la verticale un incidenza massima di 1° al momento dell'urto. Il pendolo deve essere guidato in modo da evitare al tempo zero qualsiasi sensibile movimento laterale, verticale o rotatorio.

2.3.5. Attendere almeno trenta minuti tra due prove consecutive sulla stessa gamba.

2.3.6. Il sistema per l'acquisizione dei dati, trasduttori compresi, deve essere conforme alle specifiche per una CFC di 600, conformemente all'appendice 5 di questo allegato.

2.4. Specifiche di prestazione

2.4.1. Quando la pianta di ciascun piede è percossa a 6,7±0,2 m/s conformemente al punto 2.3, il momento flettente massimo della tibia attorno all'asse y (M_y) deve essere compreso tra 100 e 140 Nm.

3. PROVA DI RESISTENZA ALL'URTO DELLA PARTE POSTERIORE DEL PIEDE

3.1. Scopo della presente prova è misurare la risposta della pelle e del rivestimento del piede del manichino Hybrid III ad urti ben definiti provocati da un pendolo con lato anteriore duro.

3.2. Si utilizzano per la prova gli arti inferiori del manichino Hybrid III, gamba sinistra (86-5001-001) e gamba destra (86-5001-002), munite di piede e caviglia, sinistri (78051-614) e destri (78051-615), compreso il ginocchio. Per fissare la rotula (78051-16 Rev B) al supporto di prova si utilizza il simulatore dinamometrico (78051-319 Rev A).

3.3. Metodo della prova

3.3.1. Prima della prova mantenere ciascuna gamba (impregnata) durante 4 ore ad una temperatura di 22± 3°C e ad una umidità relativa di 40±30%. La durata di impregnazione non comprende il tempo necessario per ottenere condizioni stabili.

3.3.2. Allineare l'accelerometro del pendolo in modo che il suo asse sensibile sia parallelo all'asse longitudinale mediano del pendolo.

3.3.3. Prima della prova pulire la superficie di urto della pelle e il lato anteriore del pendolo con alcool isopropilico o equivalente.

3.3.4. Montare la gamba sul supporto secondo la figura 1 ter. Il supporto di prova dev'essere fissato rigidamente per evitare qualsiasi movimento durante la prova. L'asse mediano del simulatore dinamometrico (78051-319) del femore deve essere verticale ±0,5°. Regolare il montaggio in modo che la linea che unisce la staffa di articolazione del ginocchio e il bullone di fissaggio della caviglia sia orizzontale ±3°, con il tallone che poggia su due lamine di materiale a debole attrito (PTFE). Assicurarsi che i tessuti molli tibiali siano situati all'estremità della tibia corrispondente al

ginocchio. Regolare la caviglia in modo che il piano della pianta del piede sia verticale ±3°. Prima di ogni prova regolare il ginocchio e l'articolazione della caviglia su 1,5±0,5 g.

3.3.5. Il pendolo rigido è composto da un cilindro orizzontale di 50±2 mm di diametro e da un braccio di supporto del pendolo del diametro di 19±1 mm (figura 3 bis). Il cilindro ha una massa di 1,25±0,02 kg, compresi gli strumenti e le parti del braccio di supporto all'interno del cilindro. Il braccio del pendolo deve avere una massa di 285±5 g. La massa di qualsiasi parte rotante dell'assale cui è fissato il braccio di supporto non deve essere superiore a 100 g. La distanza tra l'asse mediano orizzontale del cilindro del pendolo e l'asse di rotazione dell'intero pendolo deve essere di 1250±1 mm. Il cilindro del pendolo è montato in modo che il suo asse longitudinale sia orizzontale e perpendicolare alla direzione dell'urto. Il pendolo deve percuotere la pianta del piede ad una distanza di 62±2 mm dalla base del tallone poggiante sulla piattaforma orizzontale rigida, in modo che l'asse longitudinale mediano del braccio del pendolo abbia con la verticale un'incidenza massima di 1° al momento dell'urto. Il pendolo deve essere guidato in modo da evitare al tempo zero qualsiasi sensibile movimento laterale, verticale o rotatorio.

3.3.6. Attendere almeno trenta minuti tra due prove consecutive sulla stessa gamba.

3.3.7. Il sistema per l'acquisizione dei dati, trasduttori compresi, deve essere conforme alle specifiche per una CFC di 600, conformemente all'appendice 5 di questo allegato.

3.4. **Specifiche di prestazione**

3.4.1. Quando il tallone di ciascun piede è percosso a 4,4±0,2 m/s conformemente al punto 3.3, l'accelerazione massima del pendolo deve essere di 340±50 g.

Figura 1

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLA GAMBA E DEL PIEDE DEL MANICHINO

Prova di resistenza all'urto della tibia — Configurazione della prova

Figura 1 bis

Prova di resistenza all'urto della parte anteriore del piede — Configurazione della prova

Figura 1 ter

Raggio di resistenza all'urto della parte posteriore del piede — Configurazione della prova

Figura 2

Prova di resistenza all'urto della parte anteriore del piede — Configurazione della prova

Figura 3

Prova di resistenza all'urto della parte posteriore del piede — Configurazione della prova

Figura 3 bis

Pendolo

97A5825

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 11 luglio 1997, n. 5.

Disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

A tutte le regioni
Al Ministero delle finanze
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
All'INCA
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
All'ANICAV
All'ASSITRAPA
All'AIIPA
Alla Confcooperative
Alla lega delle cooperative
All'AGCI
All'UNCI
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni
Al Comando generale dei Carabinieri
All'Ispettorato centrale repressioni frodi
Al reparto operativo dei carabinieri presso il MIPA

Ai sensi dei regolamenti (CE) n. 504/97 della Commissione del 19 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e n. 661/97 della Commissione del 16 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori, considerata la necessità di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo di tutte le fasi della contrattazione e della effettiva consegna e utilizzazione della materia prima alle industrie di trasformazione, si è ritenuto opportuno emanare la seguente circolare:

PRODOTTI CHE RIENTRANO NEL REGIME DI AIUTO E RELATIVE CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

All'art. 1, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 504/97 sono riportate le produzioni che rientrano nel regime degli aiuti alla trasformazione industriale degli ortofrutticoli.

All'art. 2 del predetto reg. (CE) n. 504/97 sono indicate le campagne di commercializzazione ed i periodi entro i quali devono essere attuate le produzioni ai fini dell'ottenimento dell'aiuto alla trasformazione industriale.

COMUNICAZIONI DEI TRASFORMATORI

Nuovi trasformatori.

I trasformatori che intendono per la prima volta beneficiare del regime di aiuto devono fare domanda entro il 15 gennaio, precedente la campagna nella quale verrà chiesto l'aiuto di cui all'art. 3 del reg. (CE) n. 504/97 e all'art. 6 del reg. (CE) n. 661/97, al Ministero per le politiche agricole (MIPA) - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, dandone conoscenza alle regioni competenti per territorio.

La domanda contenente l'indicazione della quantità di materia prima del prodotto che si intende trasformare (per il pomodoro precisandone la destinazione) deve essere corredata della seguente documentazione:

planimetria dello stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;

relazione tecnica recante apposita indicazione della capacità lavorativa di ogni singola linea di lavorazione e la dimostrazione che la capacità di trasformazione garantisce l'inserimento dell'impresa nel mercato dei derivati degli ortofrutticoli;

documenti giustificativi comprovanti il titolo di provenienza dello stabilimento (la proprietà è indispensabile per le industrie del pomodoro) nonché copie delle fatture quietanzate dell'acquisto dei macchinari;

solidità finanziarie atte a garantire il pagamento del prezzo minimo per i quantitativi che si intendono trasformare;

atto costitutivo e statuto della società;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

certificato di vigenza;

certificato sanitario con esplicito riferimento alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione ed all'impianto di depurazione delle acque di scarico.

La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Le domande non corredate della predetta documentazione non sono prese in considerazione.

Cessione o fusione di imprese.

Le alienazioni e le fusioni relative alle industrie di trasformazione del pomodoro come previsto dall'art. 8 del reg. (CE) n. 661/97, devono essere autorizzate dal Ministero. Pertanto i soggetti interessati devono far pervenire apposita domanda, con allegata la necessaria documentazione, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA - ex DG delle Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V.

Nel caso di imprese di trasformazione della frutta qualsiasi modifica della titolarità dell'impresa dovrà essere notificata, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA, alle regioni competenti per territorio, all'AIMA ed all'INCA.

Comunicazioni dell'attività di trasformazione.

All'inizio di ogni campagna i trasformatori comunicano al MIPA - ex DG politiche comunitarie ed internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio tutte le informazioni richieste dall'art. 4 del reg. (CE) n. 504/97 nei modi e nei tempi previsti.

Alla fine di ciascuna campagna di trasformazione, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 5 del sopracitato regolamento CE, i trasformatori inviano al MIPA - ex DG delle politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, tutti i dati richiesti.

CONTRATTAZIONE

Precontratti

Per quanto riguarda la trasformazione del pomodoro, la fase della precontrattazione o dei preimpegni di conferimento deve concludersi entro il 16 febbraio di ogni anno salvo proroghe, che eventualmente, per cause particolari, l'Amministrazione intende adottare come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504/97.

I nuovi trasformatori autorizzati possono effettuare la precontrattazione od il preimpegno di conferimento entro il 16 marzo di ogni anno.

Nel precontratto o preimpegno di conferimento deve essere indicata la superficie che si intende impegnare a colture di pomodoro.

Le organizzazioni dei produttori (OP) comunicano al MIPA - ex DG delle politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio, entro il 30 maggio di ogni anno, l'esatta individuazione delle superfici investite a pomodoro con certificati catastali o documentazione equipollente.

Contratti

I contratti di trasformazione sono conclusi secondo le disposizioni dell'art. 7 del reg. (CE) n. 504/97, e copia degli stessi dove essere inviati al MIPA - ex DG delle politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni degli industriali, alle unioni delle OP ed alle centrali delle cooperative, nei tempi previsti dall'art. 8 dello stesso regolamento.

Nel contratto e' nell'impegno di conferimento deve essere indicato il quantitativo della materia prima idonea alla trasformazione e tale indicazione è da considerarsi vincolante per entrambe le parti contraenti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA MATERIA PRIMA

Il pagamento della materia prima idonea alla trasformazione, sulla base delle disposizioni dell'art. 9 del reg. (CE) n. 504/97, sarà effettuato da parte delle industrie alle OP con bonifico bancario per il prodotto consegnato in esecuzione dei contratti. Il prezzo minimo è riferito al prodotto franco azienda produttore nel caso di contratto stipulato con singoli e franco centro di raccolta nel caso di contratto stipulato con OP. Le OP, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dall'industria, versano integralmente gli importi relativi al prezzo minimo ai propri soci o ai produttori che ad esse si sono appoggiati, attraverso bonifico bancario per il prodotto idoneo alla trasformazione conferito sulla base della bolletta di consegna all'impresa di trasformazione.

Le OP e le cooperative che autotrasformano il prodotto dei propri soci possono effettuare il pagamento del prezzo minimo per la materia prima conferita dai propri associati anche attraverso l'accredito in bilancio.

Tutti gli eventuali servizi resi dalle OP e dalle cooperative ai propri associati devono essere regolati da partite contabili a parte

E responsabilità delle OP controllare che ai soci delle cooperative ad esse aderenti vengano corrisposti gli importi spettanti sulla base della materia prima conferita.

Per i derivati del pomodoro per i quali il pagamento del prezzo minimo è stabilito a residuo, è necessario annotare sulla bolletta di consegna sia il residuo stesso, riportandolo anche sui registri di lavorazione, sia il relativo prezzo unitario.

Il trasformatore deve curare che, da parte dell'Istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le OP e le cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci.

Gli importi che le industrie pagano ai produttori (OP, cooperative, singoli) per il prodotto conferito in esecuzione dei contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della medesima industria all'AIMA.

Le OP e le cooperative, che non effettuano i versamenti nei confronti dei propri soci con le modalità sopraindicate, non potranno più accedere ai benefici comunitari previsti dalla regolamentazione vigente.

Nel caso di stipula di accordo interprofessionale annuale o poliennale, le regole fissate relative a tutta l'attività legata alla trasformazione ed ai tempi ed alle modalità di pagamento della materia prima sono da ritenersi automaticamente estese e, quindi applicabili, a tutto il comparto produttivo, ivi compresi gli eventuali trasformatori che non risultassero rappresentati nell'accordo stesso.

DOMANDE DI AIUTO

Il trasformatore presenta all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 - Roma, domanda di aiuto alla produzione, secondo le modalità e di tempi previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 504/97.

Le domande di aiuto, oltre a tutti gli elementi indicati nei predetti articoli, devono essere corredate di:

fatture della materia prima, debitamente quietanzate dal contraente dalle quali risulti che sia stato versato un prezzo almeno pari al prezzo minimo (escluse le OP e le cooperative che autotrasformano il prodotto dei soci);

certificazione regionale attestante i controlli effettuati;

certificazione dell'INCA attestante il rispetto delle norme di qualità del prodotto finito;

certificazione delle unioni attestante il pagamento del prezzo minimo. Nel caso delle prugne e dei fichi secchi tale attestato sarà rilasciato dalle regioni;

attestazione delle associazioni industriali o delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo sulla congruità del rapporto fra le ore prestate dalla manodopera e la quantità del prodotto finito ottenuto;

dichiarazione della regione competente per territorio riguardante la regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore

Nel caso di trasformatore associato, la domanda deve contenere oltre agli elementi sopraindicati, la seguente documentazione:

atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

certificato del tribunale, in data non inferiore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato;

impegni di conferimento con la certificazione dell'unione prescelta attestante che la cooperativa ha corrisposto od ha accreditato in bilancio a favore dei propri soci un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalità prescritte;

copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvati dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantità globali, distinte per varietà di prodotto, ed il prezzo attribuito o già corrisposto. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda con i bilanci consuntivo e preventivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente comma e le risultanze peculiari dei bilanci consuntivi. Su tale copia è necessaria la verifica del revisore contabile, iscritto nel registro dei revisori; il controllo deve essere limitato alla determinazione della posta relativa all'avvenuto accredito del prezzo minimo a favore dei soci e, pertanto, tale accertamento non può assumere il carattere di certificazione dell'intero bilancio che, per sua natura, concerne il bilancio ordinario d'esercizio e non situazioni infrannuali;

al bilancio dovrà essere allegato un elenco, facente parte integrante dello stesso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CE, liquidato o accreditato in bilancio dalla cooperativa di trasformazione ai soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto;

copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integranti dello stesso.

Nel caso di domanda di aiuto anticipato per la trasformazione del pomodoro di cui all'art. 13 del reg. (CE) n. 504/97, il versamento dell'aiuto da parte dell'AIMA al trasformatore viene effettuato nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda medesima come previsto dal paragrafo 2, comma 3, del predetto articolo.

CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE

Trasformatore.

Al momento dell'entrata della materia prima nello stabilimento di trasformazione deve essere compilata una bolletta di consegna per ciascuna partita, con l'indicazione della data e della quantità di prodotto netto accettato, detratti quindi:

la tara che a bilico libero deve risultare controllata dal coltivatore o dal vettore;

il peso dei contenitori;

lo scarto, rappresentato da prodotto non idoneo alla trasformazione cui è destinato e da corpi estranei (terra, foglie, sassi ecc.).

Copia della bolletta deve essere consegnata al produttore (OP, cooperative, singoli) venditore della materia prima.

Il trasformatore predispone appositi registri di lavorazione, di cui all'art. 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504/97, dove vengono riportate tutte le informazioni prescritte nel predetto articolo, oltre alle quantità di prodotto ottenuto giornalmente dalla trasformazione della materia prima, espressa in peso netto, detratti cioè gli scarti e le perdite di trasformazione industriale non riutilizzati nel processo produttivo, che debbono necessariamente essere contabilizzati.

Controlli.

Le regioni competenti per territorio controllano, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 15 del reg. (CE) n. 504/97, i registri dell'impresa ed in particolare la materia prima entrata in azienda, le bollette di consegna del prodotto, la resa e le giacenze.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) controlla la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualità con una frequenza di almeno due visite settimanali. Qualora non venga riscontrata rispondenza nella qualità del prodotto finito ottenuto dalla materia prima pagata a prezzo minimo, i relativi quantitativi sono detratti dal regime di aiuto.

Le unioni delle OP accertano l'effettivo avvenuto pagamento del prezzo minimo del prodotto consegnato ed accettato dalle imprese di trasformazione (compreso il pomodoro trasformato fuori quota) nonché il versamento dei relativi importi ai singoli produttori soci della OP e/o ai singoli produttori soci delle cooperative aderenti alla medesima OP.

Le unioni provvedono a trasmettere al trasformatore, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, una certificazione in tal senso.

La certificazione regionale deve riguardare l'intero quantitativo di materia prima accettata che ha formato oggetto di precontrattazione e contrattazione a prezzo minimo e il quantitativo totale del prodotto finito ottenuto. L'impresa non può trasformare ulteriori quantitativi per i quali non è previsto il pagamento del prezzo minimo prima di aver completato la trasformazione del quantitativo contrattato a prezzo minimo e prima che sia stata effettuata la verifica da parte del competente servizio di controllo della regione. Di tale visita di controllo deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti e da presentare a corredo della domanda di aiuto.

Il MIPA e le regioni competenti per territorio si riservano la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

Le associazioni nazionali di rappresentanza delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo attestano la congruità dei consumi di carburante, dell'energia elettrica, della banda stagnata, delle ore lavorative impiegate con la quantità del prodotto finito ottenuto.

Sia nel caso di accordi contrattuali annuali che pluriennali le unioni nazionali delle OP e le associazioni industriali svolgeranno attività di assistenza alle parti in causa e provvederanno ad inviare al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio, relazioni annuali a consuntivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in esecuzione dei medesimi accordi.

Le associazioni industriali avranno cura di seguire, durante la campagna di commercializzazione, i prezzi di vendita del prodotto finito ponendoli a confronto con i costi di produzione al fine di segnalare le anomalie eventualmente riscontrate.

Da parte delle unioni delle OP deve essere posta una particolare attenzione sul pagamento del prezzo minimo e sulla regolare distribuzione degli importi dovuti ai singoli soci produttori, anche se aderenti a cooperative socie della medesima OP; in caso di rilevate infrazione le unioni predispongono circostanziate relazioni da inviare al MIPA, all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio.

SANZIONI

Le regioni, qualora nel corso dell'attività di controllo accertino inadempienze da parte delle imprese di trasformazione, ne danno immediata notizia all'AIMA, la quale adotterà le sanzioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) n. 504/97.

ENTE PREPOSTO
ALL'EROGAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI

Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del reg. (CE) n 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

L'AIMA, a fronte della certificazione di tutti i quantitativi trasformati con avvenuto pagamento della materia prima a prezzo minimo, erogherà l'aiuto per i quantitativi corrispondenti all'attribuzione di quota autorizzata dal MIPA.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 17, punto 2), del reg. (CE) n. 504/97 l'AIMA comunica al MIPA entro il 20 marzo di ogni anno i dati relativi alla ultimata campagna di trasformazione.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1997
Registro n 2 Politiche agricole, foglio n 209

97A5864

CIRCOLARE 11 luglio 1997, n. 6.

Disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi che beneficia del regime di aiuto ai produttori.

Al Ministero delle finanze
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Alla regione Sicilia
Alla rgione Calabria
Alla regione Campania
Alla regione Puglia
Alla regione Basilicata
Alla regione Sardegna
Alla regione Lombardia
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
All'ANICAV
All'ASSITRAPA
All'AIIPA
All'ANITAO
Alla Confcooperative
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI
All'UNCI
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni
Al Comando generale dei carabinieri
All'Ispettorato generale repressione frodi
Al reparto operativo dei carabinieri presso il MIPA

Ai sensi del regolamento (CE) della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, considerata la necessità di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo sulla effettiva consegna e trasformazione in succhi ed in oli essenziali delle arance, dei limoni, delle clementine, dei mandarini, dei pompelmi e delle clementine trasformate in segmenti da parte delle industrie di trasformazione, contrattati ai sensi del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione del 26 giugno 1997, si è ritenuto opportuno emanare la seguente circolare.

INFORMAZIONI E REQUISITI PER LE OP E LE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE CHE INTENDONO BENEFICIARE DEL REGIME DI AIUTO

Le organizzazioni dei produttori (OP) e le industrie di trasformazione che intendono, per la prima volta, beneficiare dell'aiuto e del regime di aiuto previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2202/96, devono comunicare alle regioni competenti per territorio, all'AIMA ed al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, trenta giorni prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione e precisamente entro:

il 1° settembre per arance, mandarini, clementine e pompelmi,

il 1° maggio per i limoni,

la loro intenzione di voler stipulare contratti di cessione di agrumi destinati alla trasformazione industriale.

Le OP forniranno inoltre le informazioni, previste all'art. 8, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97, alle regioni competenti per territorio.

Le imprese di trasformazione in tale comunicazione devono precisare, per ciascuna linea di lavorazione, la capacità oraria di estrazione dei succhi, di pastorizzazione e di concentrazione di cui all'art. 7, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97.

Tuttavia per la campagna 1997/1998 tutte le OP e le industrie di trasformazione che intendono rientrare nell'ambito delle agevolazioni previste dal regime di aiuto devono comunicare le suddette informazioni alle regioni competenti per territorio entro il 1° dicembre per i limoni ed entro il 1° febbraio per le arance.

Inoltre le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dal regolamento CE sopracitato e per il rispetto delle condizioni volute dallo stesso, di cui all'art. 3, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 2202/96, le industrie interessate ad operare nell'ambito del regime di aiuto, devono possedere i seguenti requisiti minimi ed uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare.

I requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere sono:

locali e macchinari idonei per la produzione di succhi naturali bevibili e/o concentrati.

Per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle normali linee di estrazione, le imprese devono possedere macchinari atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e comunque devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili.

Per la produzione dei succhi destinati alla concentrazione le imprese devono possedere macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati, quali il pastorizzatore, il concentratore, impianti di surgelazione del prodotto ottenuto e celle frigorifere.

Tuttavia le aziende che consegnano il succo ottenuto immediatamente alle industrie di seconda lavorazione possono essere sottratte dall'obbligo del possesso del pastorizzatore e del concentratore.

Inoltre tutte le industrie di trasformazione devono essere dotate dei seguenti macchinari:

depuratore per il trattamento delle acque di scarico;

bilico automatico oppure bilico a funzionamento non automatico con stampante;

silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;

magazzini, attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilità, attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto) e celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati;

strutture contabili amministrative, per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.

Le regioni competenti per territorio accerteranno e certificheranno, entro il 1° giugno per i limoni ed entro il 1° ottobre per arance, clementine, mandarini e pompelmi, per ciascuna nuova impresa che ha espresso intenzione di trasformare in regime di aiuto, il possesso dei suddetti requisiti minimi.

Tuttavia per la campagna di trasformazione 1997/1998 tale certificazioni saranno effettuate entro il 1° ottobre per i mandarini, le clementine e i pompelmi, il 31 dicembre per i limoni ed il 28 febbraio per le arance.

Relativamente per la campagna 1997/1998 il suddetto accertamento e la suddetta certificazione saranno estese a tutte le industrie di trasformazione che hanno comunicato l'intenzione di operare in regime di aiuto.

CONTRATTI

In caso di accordi per la cessione della materia prima alla trasformazione firmati fra OP ed organizzazioni di produttori e produttori individuali, stipulati secondo le modalità stabilite dall'art. 8, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1169/97, copie di detti accordi devono essere inviati, trenta giorni prima dell'inizio della campagna in causa, alle regioni competenti per territorio ed alle unioni delle OP.

I contratti di trasformazione annuali o pluriennali e le clausole aggiuntive devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli numeri 3, 4, 5 e 6 del reg. (CE) n. 1169/97, copie dei suddetti contratti, nonché delle relative clausole aggiuntive, devono essere inviate alle regioni competenti per territorio, all'AIMA, alle unioni delle associazioni di produttori ed alle associazioni industriali.

Le regioni, le unioni delle OP e le associazioni delle imprese di trasformazione al termine del periodo di contrattazione invieranno al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V e all'AIMA schede riassuntive dei quantitativi contrattati suddivisi per prodotto e per OP, rispettivamente per i contratti annuali o pluriennali stipulati.

Le OP invieranno le informazioni previste all'art. 8 paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97 alle regioni competenti per territorio, all'AIMA, alle unioni delle associazioni di produttori e al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V.

Nel caso di OP che trasformano direttamente il prodotto dei soci i contratti assumeranno la veste di impegni di conferimento e saranno conclusi nei modi e nei tempi indicati dai sopracitati articoli del reg. (CE) n. 1169/1997. Le cooperative di produttori che trasformano il prodotto dei soci, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del reg. (CE) n. 2202/96, dovranno necessariamente aderire ad una OP riconosciuta, che assumerà la veste di trasformatore, o se del caso fare domanda di riconoscimento o prericonoscimento come OP, secondo le disposizioni degli articoli numeri 11 e 14 del reg. (CE) n. 2200/96 e della circolare 18 aprile 1997, n. 6.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ed in particolare della mancata consegna da parte delle OP o di mancata accettazione da parte delle industrie di trasformazione di tutta o di parte della materia prima, sulla base delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, del reg. (CE) n. 1169/97, la parte inadempiente versa, all'altra parte contraente, una indennità pari a due volte il valore contrattuale della materia prima non consegnata o non accettata. In caso di applicazione di tale clausola le parti in causa saranno assistite dalle organizzazioni a livello nazionale (unioni delle OP ed associazioni degli industriali). La suddetta clausola contrattuale dovrà essere obbligatoriamente inserita nel contratto di cessione.

Le OP riconosciute con reg. (CEE) n. 1035/72 che stipulano contratti di cessione di agrumi devono entro il 31 maggio 1998 aver presentato domanda di riconoscimento sulla base dell'art. 11 del reg. (CE) n. 2200/96 o in alternativa aver presentato un piano di azione sulla base delle disposizioni dell'art. 13 del citato regolamento n. 2200/96, se tali ottemperanze non vengono rispettata le suddette OP non potranno stipulare contratti di campagna o poliennali per la trasformazione 1998/1999 e campagne successive, i contratti poliennali stipulati nel corso della campagna 1997/1998 perderanno di validità.

Sia nel caso di accordi contrattuali annuali che pluriennali le unioni nazionali delle associazioni dei produttori e le associazioni industriali svolgeranno attività di assistenza alle parti in causa e provvederanno ad inviare al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, e alle regioni competenti per territorio, relazioni annuali a consuntivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

COMUNICAZIONI DI INIZIO CAMPAGNA

Le OP e le industrie di trasformazione comunicano per ogni campagna di trasformazione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1169/97, agli uffici regionali competenti per territorio alle unioni delle OP ed alle associazioni industriali la settimana in cui inizieranno le operazioni di consegna e di trasformazione. Tale comunicazione dovrà pervenire, presso i citati uffici competenti, almeno cinque giorni lavorativi precedenti all'inizio dell'attività di consegna e di trasformazione.

CONSEGNA DELLA MATERIA PRIMA

Il prodotto consegnato alle industrie di trasformazione deve rispettare i requisiti minimi qualitativi previsti nell'art. 9 e riportati nell'allegato del reg. (CE) n. 1169/97.

Le OP prima della consegna della materia prima ad una impresa di trasformazione devono notificare, alle regioni competenti per territorio, tutte le informazioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97, seguendone le prescritte modalità.

Al momento dell'entrata della materia prima presso l'industria di trasformazione per ciascuna partita deve essere compilato un certificato di consegna, firmato da ambedue le parti contraenti e facendo precedere la firma dalla dicitura «per accordo», che dovrà riportare tutte le indicazioni di cui all'art. 10, paragrafo 2, del reg (CE) n. 1169/97. I certificati di consegna della materia prima dovranno essere inviati, a cura delle OP, il più rapidamente possibile via telefax, all'ufficio regionale competente per territorio, al quale verrà poi successivamente inviato uno dei quattro esemplari compilati. Copie del medesimo certificato saranno inviate a cura delle OP e delle imprese di trasformazione rispettivamente all'unione ed all'associazione industriale di appartenenza.

Le OP, sulla base delle disposizioni dell'art. 10, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 1169/97, notificano alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni dei produttori, alle associazioni industriali, all'AIMA ed al MIPA - ex DG politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, tutte le informazioni indicate nel citato paragrafo.

DICHIARAZIONI DI TRASFORMAZIONE

Le industrie nel corso della campagna di trasformazione devono comunicare alle regioni competenti per territorio, alle associazioni industriali ed al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, con cadenza mensile, sulla base delle indicazioni dell'art. 11, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97, entro il giorno dieci del mese successivo, tutte le informazioni riportate nel citato paragrafo. A tal fine dovranno utilizzare i modelli riportati in allegato della presente circolare. Le dichiarazioni da inviare al MIPA dovranno essere riferite solo al prospetto riassuntivo mensile.

Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla fine dell'attività di trasformazione le industrie di trasformazione dovranno inviare, ai medesimi sopracitati enti, per ciascun prodotto, le informazioni per l'intera campagna secondo le disposizioni riportate all'art. 11, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1169/97.

Nel caso di contratti stipulati da una associazione industriale le ambedue sopracitate dichiarazioni dovranno essere riferite ad ogni singolo membro.

DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto e di anticipazioni sono presentate dalle OP direttamente all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 - Roma, nei modi e nei tempi previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del reg. (CE) n. 1169/97.

Le domande di aiuto e di anticipazione devono altresì essere corredate dai seguenti documenti:

a) della certificazione regionale relativa al numero dei controlli previsti all'articolo 18, paragrafi 1*a)* e 1*b)* del reg. (CE) n. 1169/97 riferiti ai quantitativi di prodotto consegnato in applicazione dei contratti stipulati;

b) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490;

c) delle relazioni degli organismi nazionali di rappresentanza di cui all'ultimo capoverso del successivo capitolo «Attività di controllo».

VERSAMENTO DELL'AIUTO PER LA MATERIA PRIMA CONFERITA

Le OP versano ai propri associati o ai non soci ad esse appoggiate, attraverso bonifico bancario, entro quindici giorni lavorativi successivi, gli importi ricevuti dalle industrie di trasformazione per la materia prima consegnata sulla base dei prezzi contrattati.

Le medesime OP sulla base delle disposizioni dell'art. 15, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1169/97 versano ai propri soci o ai non soci che si appoggiano ad esse, attraverso bonifico bancario, i montanti degli aiuti o delle anticipazioni previste, di cui alle tabelle allegate al reg. (CE) n. 2202/96.

Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione i versamenti ai propri associati, degli importi per la cessione della materia prima e degli aiuti o delle anticipazioni, potranno essere effettuati anche attraverso accredito in bilancio.

Le unioni nazionali delle associazioni dei produttori e le associazioni industriali di categoria verificano e vigilano sull'applicazione di tali norme in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e comuni-

cano le inadempienze al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Le OP che consegnano prodotto alla trasformazione devono provvedere ad istituire un registro di carico e scarico per ogni prodotto consegnato. Tali registri devono contenere tutte le indicazioni riportate all'art. 16, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97. Inoltre vi devono essere riportate le informazioni relative alla destinazione della materia prima ed agli estremi del documento di accompagnamento di ogni singola partita.

Le industrie di trasformazione devono predisporre un registro di carico e scarico per ciascun prodotto acquistato e trasformato nonché dei prodotti finiti ottenuti. Tali registri devono contenere tutte le indicazioni riportate all'art. 17, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1169/97. Inoltre devono essere riportati, per ogni singolo lotto, il nominativo della OP da cui proviene il prodotto e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata. Per le vendite dei prodotti finiti devono essere indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento, sui quali devono essere riportate le medesime indicazioni merceologiche del registro.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le regioni effettuano tutti i controlli previsti dagli articoli 18 e 19 del reg. (CE) n. 1169/97. A tale scopo istituiscono commissioni di controllo, costituite da almeno due funzionari, che potranno avvalersi ove ritenuto necessario anche del supporto della Guardia di finanza, dei Carabinieri e dell'Ispettorato repressione frodi.

Nel caso in cui dovesse emergere la necessità di ulteriori accertamenti a seguito di constatazioni di irregolarità, le regioni possono decidere di aumentare il numero di controlli avvalendosi anche, sempre se ritenuto necessario, del supporto di altri organismi di controllo, oppure, possono sospendere l'attività di conferimento e di trasformazione.

Per il controllo della contrattazione e per la verifica di ogni attività connessa alla produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto finito, le regioni si avvalgono dell'attività degli organismi nazionali di rappresentanza delle OP e degli organismi nazionali di rappresentanza delle imprese di trasformazione.

Tali organismi verificheranno in modo particolare:

la correttezza dei pagamenti effettuati dalle OP ai propri associati e non, degli importi ricevuti dai trasformatori per la materia prima conferita sulla base dei prezzi contrattati, nonché degli aiuti percepiti dall'AIMA in base alle tabelle allegate al reg. (CE) n. 2202/96;

la concordanza tra i prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti ed i prezzi di acquisto della materia prima;

la concordanza dei quantitativi di prodotto conferito dalle OP e ricevuto dal trasformatore con i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti elaborati, i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti acquistati e i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti venduti o in giacenza;

la rispondenza dei prodotti destinati alla trasformazione in succo alle rese di cui all'allegato del reg. (CE) n. 1169/97, verificando presso le imprese industriali la corretta tenuta dei registri di carico e scarico.

In merito ai risultati dell'attività svolta gli organismi nazionali di rappresentanza relazioneranno per ogni periodo e per ogni prodotto all'AIMA ed al MIPA - ex DG politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V.

Al termine delle operazioni di trasformazione, inoltre, trasmetteranno all'AIMA una relazione dettagliata in merito all'attività di verifica contrattuale, produttiva, di trasformazione e commercializzazione svolte.

SANZIONI

Sulla base delle disposizioni degli articoli 20 e 21 del reg. (CE) n. 1169/97 gli organismi di controllo applicano le sanzioni previste allorquando si siano constatate irregolarità. In tal caso i medesimi organismi ne danno notizia all'AIMA che provvederà, con propria decisione e ove ritenuto necessario, a sospendere cautelativamente i pagamenti degli aiuti e delle anticipazioni alle OP oggetto di sanzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente alla campagna 1997/1998 le date di stipula dei contratti, delle notificazioni e del versamento degli anticipi sono modificate secondo le indicazioni dell'art. 23, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1169/97.

UNIFORMITÀ DELLE NORME ED ENTE PREPOSTO ALL'EROGAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI

Le eventuali circolari regionali, al fine del rispetto della norme, di cui al reg. (CE) 1169/97, e per la necessaria uniformità, prima della loro applicazione, dovranno essere preventivamente approvate dal MIPA. A tale scopo è istituito un tavolo di consultazione permanente, costituito da rappresentanti del MIPA, dell'AIMA, delle Regioni, delle Unioni e delle associazioni industriali e delle imprese cooperative, per rispondere al criterio dell'uniformità nell'applicazione della normativa.

Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 3, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 2202/97 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvederà l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

La circolare 11 gennaio 1996, n. 1, è abrogata.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 210

Scheda riassuntiva

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Ex Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Ex Divisione V

Dichiarazione di Produzione delle Aziende di Trasformazione degli Agrumi

Sez. I - DATI
DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione ______________________ Codice Fiscale / Partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo dello Stabilimento

Indirizzo ______________________ Comune ____________

Associazione Industriale di appartenenza ____________ Provincia ____________ C.A.P. ________

Sez. 2 - DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Quantità di materia prima lavorata espressa in : * (ton.) - (q.li) - (kg.)

CAMPAGNA ________

MESE ________

PRODOTTO		QUANTITA' LAVORATA IN CONTRATTO					PRODOTTO COMMERCIALIZZATO	
		Materia Prima trasformata	Prodotto finito					
			Succo naturale	Succo concentrato	Gradi Brix	Giacenze a fine campagna	Acquistato	Venduto
ARANCE								
LIMONI	estivi							
	invernali							
	(Totale)							
POMPELMI								
MANDARINI								
CLEMENTINE IN SUCCO								
CLEMENTINE IN SEGMENTI								

*** Indicare con una (x) l'unità di misura desiderata per le quantità riportate.**
(*) Indicare il prodotto finito ottenuto dalla materia prima trasformata.

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEGLI AGRUMI

Sez. 3 - DATI RELATIVI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL SUCCO (*) E DEI SEGMENTI.

Prodotto : ____

(**) Quantità espressa in : (ton.) - (q.li) - (kg.)

CAMPAGNA ____ / ____

MESE ____

ACQUISTI (*)	
Ditta venditrice	Quantità

VENDITE (*)	
Ditta acquirente	Quantità

(*) Espresso come succo naturale.

CONSEGNE IN CONTRATTO **DICHIARAZIONE GIORNALIERA** *PRODOTTO* ____________

Data	N° Lotto	Quantità	Prodotti finiti – Succo ottenuto				Resa	Scarti
				Gradi		Gradi		
di consegna		consegnata	Naturale	brix	Concentrato	brix	media	lavorazione*

* I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono essere riferiti ad una intera giornata di lavorazione.

CONSEGNE FUORI CONTRATTO **DICHIARAZIONE GIORNALIERA** *PRODOTTO* ____________

Prodotti finiti

Data di consegna	N° Lotto	Quantità consegnata	Succo ottenuto				Resa media	Scarti lavorazione
			Naturale	Gradi brix	Concentrato	Gradi brix		

*** I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono essere riferiti ad una intera giornata di lavorazione.**

DICHIARAZIONE GIORNALIERA *PRODOTTO* **CLEMENTINE IN SEGMENTI**

Data di consegna	N° Lotto	Quantità Consegnata	Prodotto Finito Ottenuto	Resa media	Scarti lavorazione

* I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono essere riferiti ad una intera giornata di lavorazione.

ALLEGATO

UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE DEGLI AGRUMI

1. Oli essenziali

1a) oli essenziali naturali
1b) oli essenziali concentrati
1c) oli essenziali deterpenati e desesquiterpenati
1d) cere
1e) terpeni
1f) oli essenziali trattati (ad alto tenore carotinico, defurocumarinizzati, ecc.)
1g) aromi naturali (a freddo, distillati, ecc.).

2. Succhi

2a) succhi naturali e concentrati (conservati,refrigerati, surgelati)
2a1.) <<plein juice>>
2a2.) <<frozen>>
2a3.) succhi in polvere
2a4.) sciroppi
2a5.) bevande
2b) polpe da <<finishers>>
2b1.) polpe <<frozen>>
2b2.) cellule essiccate
2b3.) <<pulp vash>> (concentrati, cellule lavate ed essiccate)
2b4.) mangimi
2b5.) estratti carotinici
2c) aromi volatili
2d) succhi tecnici
2d1.) citrati di calcio
2d2.) acido citrico
2d3.) alcool
2d4.) succhi fermentati (vini, aceto)

3. Pastazzo

3a) mangimi per animali
3b) pastazzo secco
3c) pectine
3d) pastazzo liquido
3e) torchiato
3f) melassa (lieviti,alcool,acido lattico,d - limonene)
3g) residuo torchiatura (residuo essiccato, base per mangimi)
3h) semi (olio di semi , farina sgrassata)
3i) bioflavonoidi
3l) scorza (salmoiata, solfitata,candita)

4. Comminuted

5. Marmellate

6. Paste aromatizzanti

7. Segmenti

97A5865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente i *referendum* popolari svoltisi in data 15 giugno 1997

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con proprio verbale chiuso in data 15 luglio 1997, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi in data 15 giugno 1997, per i sette *referendum* popolari concernenti l'ordine dei giornalisti, gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, la progressione in carriera dei magistrati, l'accesso ai fondi privati per l'esercizio della caccia, l'obiezione di coscienza, i poteri speciali del Ministro del tesoro nelle società privatizzate e l'abrogazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale (vedi comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997), indetti con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

97A6032

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione «Accademia delle scienze del Terzo Mondo», in Trieste

Con decreto del Ministro degli affari esteri n. 2978 in data 18 giugno 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 9 luglio 1997, all'Associazione «Accademia delle scienze del Terzo Mondo», con sede in Trieste, è riconosciuta la personalità giuridica e ne viene approvato il relativo statuto, annesso al citato decreto.

97A5869

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Proroga della concessione mineraria per argilla con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «I Piloni» in comune di Roccastrada.

Ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 620, si comunica che con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto in data 20 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, in data 25 giugno 1997 al registro n. 1, foglio n. 95, è stata accordata alla società Caolino d'Italia S.r.l., con sede nel comune di Roccastrada, località I Piloni (provincia di Grosseto), la proroga della concessione mineraria per argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «I Piloni», sita in comune di Roccastrada (Grosseto) per la durata di anni cinque a decorrere dal 4 settembre 1994.

97A5871

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dei 7 luglio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 luglio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 è di L. 98,45, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 è di L. 96,93 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1997 è di L. 94,10, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A5989

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione. (Elenco n. 1)

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 5 luglio 1995. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione della ricevuta: Ferina Antonino, nato a Bisacquino il 10 marzo 1950. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 500.000.

97A5585

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 luglio 1997

Dollaro USA	1784,83
ECU	1926,90
Marco tedesco	972,24
Franco francese	288,53
Lira sterlina	2993,16
Fiorino olandese	863,36
Franco belga	47,087
Peseta spagnola	11,544
Corona danese	255,40
Lira irlandese	2636,37
Dracma greca	6,227
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1292,42
Yen giapponese	15,433
Franco svizzero	1198,92
Scellino austriaco	138,18
Corona norvegese	236,87
Corona svedese	226,93
Marco finlandese	330,34
Dollaro australiano	1312,39

97A6033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La casa del mutilato», in Cagliari

Con decreto del direttore generale della cooperazione 20 giugno 1997, i poteri conferiti al dott Antonio Irde commissario governativo della società cooperativa «La casa del Mutilato», con sede in Cagliari, sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data di scadenza del precedente decreto

97A5868

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n 22976 del 18 giugno 1997 e accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta ente P P F M C Messaggero di S Antonio editrice, con sede in Padova e unità di Padova

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art 37 della legge 5 agosto 1981, n 416 nonche all'art 24 della legge 25 febbraio 1987, n 67, dipendenti dall'ente P P F M C Messaggero di S Antonio editrice, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997

Con decreto ministeriale n 22977 del 18 giugno 1997 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S r l Mediagraf, con sede in Noventa Padovana (Padova) e unità di Noventa Padovana (Padova)

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art 37 della legge 5 agosto 1981, n 416 nonchè all'art 24 della legge 25 febbraio 1987, n 67, dipendenti dalla S r l Mediagraf, con sede in Noventa Padovana (Padova) e unita di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997

97A5901

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Trofeo F. Coppi di Cuneo, Festival dei Due Mondi di Spoleto e Giostra della Quintana di Foligno - 1997, estrazione del 13 luglio 1997.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Trofeo F Coppi di Cuneo, del Festival dei Due Mondi di Spoleto e Giostra della Quintana di Foligno - 1997, avvenuta in Roma il 13 luglio 1997

1) Biglietto serie C n 83155 di L 2 miliardi abbinato al ciclista Nicoletti Stefano,

2) Biglietto serie R n 75691 di L 200 milioni abbinato al rione Pugilli - Gala concert,

3) Biglietto serie M n 04106 di L 20 milioni abbinato al ciclista Mandrile Fabrizio,

4) Biglietto serie F n 18762 di L 20 milioni abbinato al rione Contrastanga - l'Isola purpurea,

5) Biglietto serie I n 11998 di L 20 milioni abbinato al ciclista Signori Maurizio,

6) Biglietto serie B n 22576 di L 20 milioni abbinato al rione La Mora - Amampondo,

7) Biglietto serie C n 74025 di L 20 milioni abbinato al ciclista Attardi Fabrizio,

8) Biglietto serie N n 75303 di L 20 milioni abbinato al rione Morlupo - Semele,

9) Biglietto serie F n 89362 di L 20 milioni abbinato al ciclista Sartoris Gianmario,

10) Biglietto serie Q n 20276 di L 20 milioni abbinato al rione Cassero - Dance Theatre of Harlem,

11) Biglietto serie A n 79113 di L 20 milioni abbinato al ciclista Balatti Ugo,

12) Biglietto serie D n 77364 di L 20 milioni abbinato al rione Ammanniti - L'agnello del povero,

13) Biglietto serie C n 64200 di L 20 milioni abbinato al ciclista Righi Franco,

14) Biglietto serie A n 91729 di L 20 milioni abbinato al rione Giotti - Chip e il suo cane,

15) Biglietto serie N n 04105 di L 20 milioni abbinato al ciclista Fiscato Pasquale,

16) Biglietto serie O n 10185 di L 20 milioni abbinato al rione Badia - Tap dogs,

17) Biglietto serie O n 55823 di L 20 milioni abbinato al ciclista Bertolotto Gianmario,

18) Biglietto serie M n 57592 di L 20 milioni abbinato al rione Croce bianca - Hamal,

19) Biglietto serie D n 30456 di L 20 milioni abbinato al ciclista Spirito Luigino,

20) Biglietto serie D n 79257 di L 20 milioni abbinato al rione Spada - Die tote stadl

Premi ai venditori dei biglietti vincenti

1) Biglietto serie C 83155 L 2 000 000
2) Biglietto serie R 75691 L 1 000 000
3) Biglietto serie M 04106 L 500 000
4) Biglietto serie F 18762 L 500 000
5) Biglietto serie I 11998 L 500 000
6) Biglietto serie B 22576 L 500 000
7) Biglietto serie C 74025 L 500 000
8) Biglietto serie N 75303 L 500 000
9) Biglietto serie F 89362 L 500 000
10) Biglietto serie Q 20276 L 500 000
11) Biglietto serie A 79113 L 500 000
12) Biglietto serie D 77364 L 500 000
13) Biglietto serie C 64200 L 500 000
14) Biglietto serie A 91729 L 500 000
15) Biglietto serie N 04105 L 500 000
16) Biglietto serie O 10185 L 500 000
17) Biglietto serie O 55823 L 500 000
18) Biglietto serie M 57592 L 500 000
19) Biglietto serie D 30456 L 500 000
20) Biglietto serie D 79257 L 500 000

97A5939

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1004 dell'11 novembre 1996», relativo alla Titolare A.I.C. Società Proge Farm pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 58, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Società *Roge* Farm *S.r.l., via Croce, 4, - Cerano* (Novara)», leggasi: «Titolare A.I.C.: Società *Proge* Farm *S.a.s., via Baluardo la Marmora n. 4* (Novara)». Dopo «Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale e sede amministrativa» leggasi: «*La Società suindicata ha modificato la propria ragione sociale in Proge Farm S.r.l. e la propria sede amministrativa in Cerano (Novara), via Croce n. 4*». Ove è scritto «Le confezioni della specialità medicinale *sopra indicata* devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento», leggasi: «Le confezioni della specialità medicinale *di cui* la società sopra indicata è titolare, devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento».

97A5909

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 118/97 del 12 febbraio 1997», relativo alla specialità medicinale «Samilstin», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 54, prima colonna, nell'intestazione dove è scritto: «5 fiale 1 ml (*0,01*/ml) sc. iv, n. di A.I.C.: 027284064», leggasi: «5 fiale 1 ml (*0,1*/ml) sc. iv, n. di A.I.C.: 027284064».

97A5910

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1148/96 del 14 gennaio 1997», relativo alla specialità medicinale «Sandostatina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 50, prima colonna, nell'intestazione dove è scritto: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. *1148/96* del 14 gennaio 1997» leggasi: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. *1184* del 14 gennaio 1997»; inoltre dove è scritto: «3 fiale 1 ml *0,05* mg/ml sc. iv, n. di A.I.C.: 027083031», leggasi: «3 fiale 1 ml *0,5* mg/ml sc. iv, n. di A.I.C.: 027083031», infine si dia per non pubblicato l'avviso di rettifica avente lo stesso oggetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1997 a pag. 60.

97A5911

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 140 del 18 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 72 del 14 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale IOD RA0295 (Ropinirolo) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* a pag. 61, dove è scritto: «*Ropinorolo*», leggasi: «*Ropinirolo*».

97A5881

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 7 2 0 9 7 *

L. 1.500